DCCCX SEDUTA

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1952

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Disegno di legge (Presentazione . . . . *Pag.* 33077

Interpellanza (Svolgimento):

SCOCCIMARRO 33088, 33106
VANONI, *Ministro delle finanze* . . 33098, 33108

Interrogazioni (Svolgimento):

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 33081
FANTUZZI 33081
VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 33082
GASPAROTTO 33083
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 33083
PALERMO 33084
RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 33086
SAMEK LODOVICI 33086

Per la morte dell'ex deputato Antonio Berti:

PERSICO 33080
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 33080
PRESIDENTE 33080

Per la morte di Maria Montessori:

TOSATTI 33078
ELIA 33078
LOCATELLI 33079
GHIDINI 33079
MOLINELLI 33079
VENDITTI . . . . . *Pag.* 33079
CONTI 33080
VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 33080
PRESIDENTE 33080

Relazione (Presentazione) 33085

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 30 aprile, che è approvato.

Presentazione di disegno di legge.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle ferrovie dello Stato » (2326).

PRESIDENTE. Do atto al Ministro dei trasporti della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Per la morte di Maria Montessori.

TOSATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATTI. Leggo nei giornali di stamani la notizia della morte di Maria Montessori. Non può certamente la scomparsa di questa insigne educatrice — il cui nome era più celebre fuori d'Italia che nella stessa Italia, perchè in Russia, nell'America del Nord e nell'America del Sud c'è un'infinità di scuole che seguono il metodo suo e le sue teorie pedagogiche sono state discusse ovunque — non può non commuoverci profondamente. Questa educatrice insigne cominciò i suoi studi nel ramo della medicina e in particolare anzi della psicologia e della psichiatria, e fu poi portata a rivolgersi specialmente al campo educativo. Le sue prime esperienze furono nella medicina infantile, ma poi la profonda vocazione di educatrice che era in Maria Montessori la portò ai suoi studi geniali e profondi sull'anima del fanciullo. Maria Montessori ha avuto fede nel bambino, e soprattutto ha protestato contro la tendenza prevalente, quasi sempre, negli educatori di volersi sostituire all'anima infantile. Maria Montessori ha avuto fiducia nel metodo della libertà anche riguardo alle creature più deboli e piccole; in fondo Maria Montessori sentiva, come ben pochi sentirono, il concetto che dovrebbe ispirare tutti i pedagogisti, e cioè che la personalità si confonde col concetto stesso di libertà e di autonomia. Naturalmente ci vuole l'opera dell'educatore, ma niente era più lontano dalla Montessori che il concetto tanto facile a far presa sull'amor proprio degli educatori, di voler plasmare, forgiare l'anima del bambino, come si trattasse di creta.

Maria Montessori sapeva invece che si tratta semplicemente di educare, *educere*, cioè trarre fuori quello che c'è di buono e di originale nel bambino; semmai l'educatore si deve assomigliare al giardiniere che coltiva delle piante, non certamente a chi voglia forgiare ad immagine propria un metallo: si tratta di organismi e di coscienze estremamente delicati che richiedono piuttosto una attenta, sagace, amorosa comprensione che sistematiche applicazioni. Il metodo della Montessori, in alcune applicazioni concrete da essa fattene, potrà anche essere alle volte oggetto di riserve, ma l'anima, lo spirito, il concetto informatore del metodo Montessori coincide con le vie maestre della pedagogia moderna. La nostra Italia è stata sempre ricca di educatori insigni, anche se non con la sistematicità di scrittori di altri Paesi, educatori profondamente saggi e umani, e santi e, diciamolo pure, anche se non hanno scritto trattati di pedagogia, pedagogisti come Filippo Neri, Giovanni Bosco, Vittorino da Feltre: oggi possiamo aggiungere l'opera benefica di Maria Montessori, che partita da studi medici e da un concetto piuttosto positivista della vita e dell'educazione, approfondendo le esigenze più profonde della cultura moderna, con l'intuito della sua vivida intelligenza, è giunta a un concetto più ampio della psicologia infantile, ed ha veduto che c'è nel fanciullo un principio attivo di libertà, di personalità. È, questo, il concetto spirituale per il quale gli antichi già potevano dire che *maxima debetur puero reverentia*; rispetto che l'educatore cristiano e moderno deve avere in un senso più profondo e normativo: di rispettare, cioè, l'autonomia del bambino, che, per quanto sfigurata dalle incipienti passioni, dall'eredità, dalla irrazionalità, è pur sempre la rivelazione di un'anima che si schiude alla vita dello spirito.

Mai l'educatore deve permettersi di sostituirsi ad essa. L'umiltà dell'educatore è precetto antico della pedagogia cristiana, per cui occorre che l'educatore si faccia esso stesso fanciullo, per sapere educare il bambino, ed educare insieme se stesso.

Mandiamo un saluto reverente alla memoria di Maria Montessori, che tanto bene ha seminato intorno a sè, che è morta, si può dire, sulla breccia, mentre era in Olanda per organizzare le sue scuole, che è morta povera dopo una vita nobilissima consacrata all'educazione dell'infanzia e a tener alto il nome dell'Italia anche in questo campo, in cui il nostro Paese ha così sagge e nobili tradizioni.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Come marchigiano e quale rappresentante della regione, tengo a portare la mia fervida adesione alla commemorazione di Maria Montessori, nata nella nostra terra e precisamente a Chiaravalle nel 1870. Essa fu una modesta insegnante della terra marchigiana e con-

servò in tutta la sua vita le doti della nostra regione, come la modestia e la tenacia nel lavoro. La sua versatilità è dimostrata dal fatto che essa si laureò qui in Roma, dopo ottimi studi, in medicina, in scienze naturali ed anche in filosofia e lettere. Con questo corredo di cultura iniziò la sua attività quale assistente della clinica psichiatrica di Roma, ottenendo poi la libera docenza in antropologia ed iniziando il suo insegnamento nella scuola ortofrenica di Roma. Così ebbe occasione di occuparsi delle manifestazioni della vita dei fanciulli anormali e da questi suoi studi passò poi a quelli della psicologia infantile applicati ai metodi della pedagogia. Così sorsero le scuole col metodo montessoriano e si sviluppò tutta quella dottrina pedagogica nuova, che poneva a base dell'educazione dei fanciulli il concetto della libertà e il rispetto della loro personalità, troppo spesso conculcati dai vecchi sistemi pedagogici e da maestri che pretendevano educare i fanciulli opprimendo piuttosto che sviluppando le libere facoltà spirituali e morali degli stessi. Così il nome della Montessori e il suo metodo di insegnamento si sparsero e furono conosciuti in tutto il mondo, non solo nel mondo occidentale, ma anche in quello orientale ed essa ebbe modo di sviluppare in India ed in Russia la sua opera e la sua attività; perchè soprattutto ammirevole era la Montessori come anima di apostolo. Essa sentiva la sua missione educatrice come un vero e proprio apostolato ed a questo dedicò tutta la sua vita, tutte le sue forze, con uno slancio appassionato. Anche in questa occasione, purtroppo, bisogna dire che il valore della sua opera fu riconosciuto piuttosto all'estero che non in Italia, dove il suo nome non dico sia stato sconosciuto, ma certo non grandemente apprezzato come altrove. Era ormai in età avanzatissima — è morta a 81 anni — eppure continuava il suo lavoro, anche perchè viveva in una nobile povertà. Al Parlamento italiano era stata fatta la proposta di una pensione da concedersi ad essa. La proposta purtroppo non è stata resa esecutiva e definitiva prima che la morte la strappasse a noi. Per questo è anche maggiore l'impegno e il dovere, per noi, di onorare il suo nome e la sua memoria.

Certo il suo indirizzo pedagogico può anche essere discusso, qualcuno potrebbe dire che esso è ormai sorpassato, ma cosa è che non viene sorpassato dal progresso umano in questo nostro mondo così progrediente nel campo degli studi scientifici? Ma è certo che i princìpi ed il metodo della Montessori non potranno essere più ignorati nella applicazione della pedagogia. È certo che la sua opera è una pietra che non potrà più essere rigettata ed ognuno dovrà tener conto dei risultati da essa raggiunti. Per questo ci inchiniamo alla sua memoria ed inviamo un saluto reverente e commosso alla grande assertrice di un concetto di alta ed elevata spiritualità nell'educazione dei fanciulli che deve compiersi nel rispetto della loro anima e della loro libertà.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. A nome dell'estrema sinistra, mi associo alla commemorazione di Maria Montessori che, nella pedagogia, portò il vivo soffio delle idee moderne e progressive.

Essa ha davvero rivoluzionato il vasto campo pedagogico.

Ha considerato i bimbi, queste speranze del domani, come piccoli uomini che dovranno preparare il nuovo mondo di giustizia, di bontà, di fraternità, di pace.

A lei il nostro commosso e reverente saluto.

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Per il mio Gruppo mi associo alle alte e nobili parole dei senatori Tosatti, Elia e Locatelli per la morte di Maria Montessori. Noi abbiamo ammirato per lunghi anni l'opera e l'attività di questa grande educatrice. Penso che il lutto che ci ha colpiti con la morte di Maria Montessori sia lutto del Paese ed a questo lutto partecipiamo con profondo cordoglio.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. A nome del mio Gruppo ed in qualità di sindaco del paese di Chiaravalle che ebbe l'onore di darle i natali mi associo alla manifestazione di cordoglio del Senato per la morte della illustre professoressa Maria Montessori, gloria e vanto delle scienze pedagogiche.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Mi associo al cordoglio per la morte di Maria Montessori. Ella fu la prima

forse a comprendere come veramente il fanciullo sia, per usare una frase famosa di Francesco Nitti, il padre dell'uomo. Ella fu una benemerita non solo della Nazione, ma anche dell'umanità.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io conobbi Maria Montessori molti anni or sono, quando i pedagogisti conservatori osteggiavano le nuove idee di questa donna geniale. Ho condiviso le sue ansie ed ho incitato la sua volontà a resistere a tutte le difficoltà. Ho riveduto Maria Montessori durante la Costituente, che volle farle onore, vecchia, sempre vivace, sempre di una intelligenza veramente sorprendente, acuta in ogni osservazione generica, acuta in ogni indagine sulla vita sociale.

Questa donna merita l'omaggio del Senato. Io spero che il Paese finirà per conoscere il suo valore, la sua grande anima.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi, è con profonda tristezza che a nome del Governo dichiaro di associarmi al rimpianto del Senato per la scomparsa di Maria Montessori, di questa infaticata ed infaticabile educatrice, che ha insegnato agli uomini di tutto il mondo ad avere un rispetto per l'anima del fanciullo e soprattutto ha insegnato, in tempi recenti ed assai tristi, l'immenso, l'infinito valore della libertà.

A questa grande educatrice, il cui ricordo rimarrà imperituro nell'animo degli Italiani, vada il nostro commosso deferente saluto.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle nobili parole che sono state pronunciate per la scomparsa di Maria Montessori e rende omaggio alla memoria di questa grande benefattrice dell'infanzia e, quindi, dell'umanità.

Per la morte dell'ex deputato Antonio De Berti.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Mi sia consentito ricordare in questa Aula la figura di un uomo di eccezionale valore, combattente per la libertà, combattente per l'italianità della sua Istria: il cittadino di Pola, deputato Antonio De Berti. Antonio De Berti fin dai suoi giovani anni congiurò contro la tirannia austriaca e ciò gli valse condanna e campi di concentramento. Dopo la vittoria folgorante del 1914-18 fu mandato da Parenzo deputato al Parlamento italiano, ove affermò le sue qualità di oratore e di uomo di studio. Egli, durante il fascismo, tenne fede alla sue idee, socialiste e alla difesa della libertà, e si ritirò ad esercitare la professione di avvocato nella sua Istria diletta. Dopo la guerra sciagurata, fu mandato a Parigi a sostenere nella Conferenza della pace i diritti dell'Italia sull'Istria e su Trieste e ne tornò, più che addolorato, disfatto; perchè nessuna delle sue proposte era stata accolta. Costretto a rifugiarsi con la famiglia a Roma, avendo perduto tutto, casa, studio, averi, in quanto la sua città natale, Pola, era passata sotto altrui dominio, fu nominato Consigliere di Stato, e portò in quell'Alto consesso le sue eccezionali doti di ingegno, di conoscenze giuridiche.

Vada alla sua memoria il ricordo reverente del Senato, e se il Senato non può mandare le sue condoglianze alla città di Pola, potrà mandarle alla città di Trieste, che ieri ne ha accolto le spoglie mortali con solenni onoranze.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa nel tributare reverente pensiero di cordoglio alla memoria di Antonio De Berti. Mentre invochiamo che la pace di Dio possa accoglierlo nel suo grembo, nel suo nome e nel suo ricordo rinnoviamo la speranza che tutti nutriamo in questo momento e che è stata con tanta dignità e sacrificio affermata dallo scomparso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle commosse parole pronunciate dall'onorevole Persico e dall'onorevole rappresentante del Governo per ricordare ed esaltare la nobile figura di Antonio De Berti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è quella rivolta dai senatori Bitossi e Cermignani al Ministro dei lavori pub-

blici (2050-*Urgenza*), sulla applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717.

In seguito ad accordo intervenuto fra gli onorevoli interroganti e il Governo, questa interrogazione è però rinviata.

Segue un'interrogazione del senatore Fantuzzi al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere se è a conoscenza del modo con il quale si stanno svolgendo le elezioni per il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, e se ritiene che, nel clima di palese parzialità nel quale la attuale maggioranza consiliare ha preparato e svolge le elezioni, le elezioni stesse possono ritenersi valide, e per conoscere quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili di così gravi infrazioni » (2054-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rumor, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Al Ministero dell'agricoltura non sono pervenute denunce circa irregolarità nello svolgimento delle assemblee parziali o della assemblea generale del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia.

Il Ministero, pertanto, non ha motivo di intervenire, tenuto anche presente che eventuali impugnazioni da parte di soci andrebbero proposte davanti al Tribunale.

Risulta, invece, che sia le assemblee parziali, tenutesi in 19 Comuni della provincia di Reggio Emilia dal 15 al 26 aprile ultimo scorso, sia l'assemblea dei delegati, che ha avuto luogo il successivo giorno 30, si sono svolte regolarmente.

Nell'assemblea dei delegati la lista n. 1 ha riportato n. 316 voti e quella n. 2, n. 531 voti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fantuzzi, per dichiarare se è soddisfatto.

FANTUZZI. Mi permetta, signor Presidente, di motivare la mia insoddisfazione perchè durante la preparazione per le elezioni, se anche al Ministero dell'agricoltura non sono pervenute notizie, pareva a me che il Ministero stesso, almeno dopo le mie segnalazioni, avrebbe dovuto informarsi a Reggio Emilia come le cose erano andate. Siccome vi era il vecchio Consiglio composto di una maggioranza e di una minoranza, e la minoranza aveva chiesto di formare una commissione per esaminare le domande giacenti fin dal 1949, che non erano ancora state esaminate, e non erano di conseguenza ancora divenuti soci quelli che ne avevano diritto, la maggioranza ha rifiutato la costituzione di questa commissione dando mandato al presidente di guardare le domande e accettare quelle che riteneva che avessero i requisiti per l'iscrizione a soci.

Durante le elezioni è apparsa chiara la ragione per cui la maggioranza ha rifiutato la costituzione della commissione ed ha rifiutato il diritto ai soci, ai sindaci ed ai consiglieri di avere l'estratto dell'elenco dei soci, mentre ad altri di una particolare corrente (quella degli agrari e democristiani) è stato concesso con estrema facilità. Ce ne siamo accorti perchè quando i soci si sono presentati per votare, 2.000 e più soci, che avevano già votato nelle elezioni precedenti, si sono visti cancellati dall'elenco dei soci pur avendone tutti i requisiti. Inoltre circa 2.000 domande che erano state presentate fin dal 1949 non sono state esaminate e non sono stati ammessi a soci i presentatori.

Durante le elezioni sono avvenuti questi fatti. Si sono visti individui votare dietro presentazione di una delega appartenente ad un defunto. Hanno votato, per delega, delle persone per conto di altri soci i quali non hanno dato mai a nessuno una delega per votare e che presentandosi alle urne hanno constatato che il loro voto era già stato espresso. Sapete chi aveva vistato ed autenticato queste deleghe? Il presidente, conte Calvi. Si è verificato che sono stati iscritti nell'elenco dei soci come votanti individui che hanno inoltrato la domanda fuori del tempo utile per la sua presentazione.

Di fronte a questi fatti, di fronte all'esclusione di 2.000 soci che ne avevano diritto; di fronte a 2.500 nuovi iscritti tra i quali degli agenti delle singole agenzie, e persone che non hanno alcun requisito per essere inscritte come soci; di fronte ad una famiglia di mezzadri dove per esempio ha votato il figlio, il padre, la madre, la sorella; di fronte a questi

fatti, mi chiedo: è possibile che le elezioni possano essere valide quando nell'assemblea generale dei grandi elettori è stata sollevata l'eccezione e sono stati denunciati questi fatti? Lei sa però, onorevole Sottosegretario, che di fronte ad una maggioranza come quella che vi era in quella sede la minoranza ha sempre torto; succede un po' in quegli ambienti quello che succede anche in Parlamento dove spesso si ha torto anche essendo dal lato della ragione, perchè la maggioranza prevale in modo numerico.

Le dirò che vi sono in corso già denunce per questi fatti che elenco, ma vorrei che il Ministero dell'agricoltura, siccome si tratta di un'istituzione che esso deve tutelare nell'interesse non di una parte dei produttori e dei coltivatori, ma di tutti i coltivatori che hanno diritto di essere soci e di vedere difesi i loro interessi, facesse eseguire un'ispezione per mezzo della quale riscontrerebbe certamente queste irregolarità. Dico certamente, perchè io sono documentato e ho in mio possesso dichiarazioni di quei soci che non hanno potuto votare perchè hanno trovato il loro voto già espresso. Ho dichiarazioni delle famiglie dei morti che il loro defunto ha votato per delega, delega autenticata dal presidente.

Lei forse, onorevole Sottosegretario, crederà che sia tropop grossa. Io, invece, penso che il Ministero dell'agricoltura, in seguito alla denuncia di queste irregolarità, dovrebbe vedere cosa accade anche in altre Province perchè senza dubbio questi fatti si verificano anche altrove.

Dichiaro di non poter essere soddisfatto della risposta del Sottosegretariato perchè a lui non risulta niente e dovrebbe invece risultargli, dato che il Ministero dell'agricoltura ha avuto il tempo materiale per constatare quanto io avevo denuciato. Per questi motivi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, mi dichiaro insoddisfatto della risposta del Sottosegretariato, come ho già detto, e mi auguro che al più presto il Ministero si renda conto di come sono andate le cose, prima che la questione diventi più seria dato che quei contadini, che avevano il diritto di essere soci, sono molti contrariati, sono addirittura indignati.

Indignati al punto che non so quale sorte spetterà al Consorzio agrario. Senza dubbio se non si sana questa situazione il Consorzio agrario non potrà assolvere alle sue funzioni perchè da quei contadini sarà senza dubbio sabotato e nelle condizioni finanziarie in cui si trova non so che scaturirà da tale situazione.

Quindi, signor Sottosegretario, io la prego di vedere fino in fondo come stanno le cose e, se il Ministero crede di prendere visione dei documenti che comprovano la irregolarità che ho denunciato, sono completamente a sua disposizione.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'interrogazione del senatore Gasparotto al Ministro della pubblica istruzione.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere quale azione intenda promuovere per impedire che venga demolita e quindi sottratta alla memoria e alla riconoscenza dei cittadini milanesi la casa di Ugo Foscolo, il primo poeta civile della nuova Italia » (1999).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'edificio al quale si riferisce l'onorevole interrogante è una delle case nelle quali Ugo Foscolo abitò nell'anno 1811 durante il suo soggiorno a Milano, come attesta la lapide che è sulla sua facciata, ma nessun ricordo più preciso risulta sussistere al riguardo.

Tale edificio, cui si dà comunemente il nome di « Casa delle Grazie », non è certamente quello in cui il Poeta scrisse l'immortale poema, poichè, come è noto, il poema fu composto a Firenze nel 1806. L'immobile, peraltro, è regolarmente vincolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come elemento ambientale della via Montenapoleone. Ne è pertanto assicurata la conservazione nelle sue linee esterne e ogni eventuale modificazione che possa essere studiata non sarebbe approvata se contrastasse con le esigenze ambientali.

Per quanto riguarda l'interno, dove non risulta siano conservati cimeli inerenti alla persona del Poeta, la Soprintendenza ai monumenti di Milano ha autorizzato talune modifiche del primo e del secondo piano, già molto alterati, curando peraltro il rispetto di un caminetto e di una voltina, i soli modesti ele-

menti che potrebbero riferirsi alla età del Foscolo anche se non direttamente alla sua persona.

In relazione a quanto sopra posso quindi assicurare l'onorevole interrogante che non è attualmente prevista alcuna demolizione dell'immobile, ma soltanto l'esecuzione di quei lavori che sono necessari per la migliore manutenzione dell'interno dell'edificio e che non interessano comunque le ragioni storiche connesse con la memoria del Poeta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

GASPAROTTO. Onorevoli colleghi, ho ragione di credere che non solo la città di Milano, ma l'Italia tutta accoglierà con soddisfazione la risposta del Governo. La memoria di Ugo Foscolo bene merita questo omaggio, tanto più nell'attuale momento politico, perchè a fianco e forse al disopra della sua gloria di letterato, che non è da nessuno discussa, sta la sua figura di uomo anticipatore di eventi futuri. Ugo Foscolo fu, se non il solo, il primo fra gli italiani che abbia osato al principio del suo secolo tener testa a francesi ed austriaci, per mantenersi soltanto italiano. Fu lui che si oppose a Napoleone, al quale rivolse l'apostrofe: « Sei uomo e mortale ». Fu lui che si oppose al maresciallo austriaco Fiquelmont, quando invitava gli ufficiali italiani dell'esercito del regno italico a giurare fedeltà all'Austria. Ugo Foscolo era povero, traeva dal servizio militare come comandante di battaglione i mezzi di sussistenza; ma, quando dal maresciallo Fiquelmont ebbe l'offerta dei più larghi mezzi per poter creare un giornale italiano dove egli potesse a suo talento esplicare la sua meravigliosa attività, ebbe la forza di rifiutarsi. E per non giurare fedeltà all'austriaco e alla polizia austriaca, giocò il gioco estremo. La sera del 30 marzo 1814, alla vigilia del giuramento, egli ostentò la sua presenza al teatro della Scala, proprio nel palco del consigliere austriaco Schoeffer, che lo attendeva il giorno dopo per il giuramento. Egli tacque, ma il giorno dopo (il giorno del giuramento) fu il solo, sull'imbrunire, a lasciare la città di Milano per prendere la via del confine. Fu lui che così ebbe ad iniziare nella storia del Risorgimento il sublime costume dell'esilio, ed è nell'esilio che è morto. Questo è un particolare che troppi italiani non ricordano ed è bene che venga qui rievocato: a gloria di colui che gli ha dato il nome e a rimprovero di coloro che si sono piegati a tirannie nazionali e straniere.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interrogazione del senatore Palermo, al Ministro dei lavori pubblici.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per conoscere se corrisponda a verità che gli alloggi costruiti dal Genio civile di Bari nel rione Iapigia per i senza tetto, siano stati distribuiti ed assegnati senza la regolare nomina della Commissione da parte del Prefetto, a funzionari del detto Genio civile e ciò con grave danno di cittadini senza tetto ed in modo speciale di alcuni grandi invalidi di guerra che sono costretti a vivere in condizioni insalubri come quelli che abitano al campo Tresca; e nel caso affermativo se non ritenga procedere allo annullamento di tali illegali ed arbitrarie assegnazioni » (1977).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Palermo, la questione alla quale lei fa riferimento con la sua interrogazione va trattata con una certa chiarezza ed io non ho nessuna difficoltà a dire esattamente come stanno le cose. Nella assegnazione e nella ripartizione dei fondi per le case per i senza tetto, al comune di Bari era stata assegnata una certa aliquota di questi fondi. Era però problema veramente preoccupante per il Ministero dei lavori pubblici quello di quasi tutti i suoi funzionari, compresi quelli della Corte dei conti e della Ragioneria, i quali si trovano per la quasi totalità senza casa e a risiedere fuori di Bari con tutti gli inconvenienti per il servizio che ovviamente ne derivano. In considerazione di questo fatto il Ministero ha destinato sulle economie, al comune di Bari, un supplemento di assegnazione proprio allo scopo di sistemare questi suoi funzionari i quali per altro hanno tutti i requisiti di senza tetto, di reduci, di combattenti per avere diritto all'assegnazione degli alloggi.

Naturalmente tutto questo dovrà essere regolarizzato da una formale assegnazione da parte della Commissione che avverrà prossimamente, il che non esclude che nell'adempimento di queste, chiamiamole pure, formalità, la Commissione non debba accertare col massimo rigore e con la massima obiettività il diritto e i requisiti di cui io ho fatto cenno. Quindi posso assicurare l'onorevole Palermo che quella parte direi formale della questione sarà regolarmente sistemata; ma ho tenuto ad informarlo di quanto è stato fatto nei termini più chiari e più precisi perchè naturalmente non si veda niente di illegittimo e di illecito in questo, poichè in definitiva si è trattato di provvedere di case dei senza tetto, i quali, in aggiunta a questa loro particolare qualità, hanno quella di funzionari di un importantissimo servizio statale il cui funzionamento deve stare a cuore al Ministero dei lavori pubblici. D'altra parte — di questo devo dare precise, formali assicurazioni al senatore Palermo — senza che questo abbia potuto costituire un danno per gli appartenenti alla stessa categoria dei senza tetto a Bari, in quanto l'assegnazione di questi fabbricati, da destinare sia pure un po' ufficiosamente e con una bonaria intesa ai funzionari del Genio civile, è stata fatta in aggiunta a quelle fatte normalmente al comune di Bari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per dichiarare se è soddisfatto.

PALERMO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario della lealtà e chiarezza con le quali ha risposto alla mia interrogazione. Debbo però dichiararmi quanto mai insoddisfatto. Che il Ministero dei lavori pubblici senta il bisogno di fornire di alloggio i funzionari senza tetto, nessuna opposizione da parte nostra perchè i funzionari del Ministero dei lavori pubblici, come tutti gli altri cittadini, sono in diritto di avere gli alloggi e il Ministero è in diritto di metterli a loro disposizione. Non abbiamo quindi nulla da criticare nè tanto meno da obiettare; ma il punto su cui richiamo l'attenzione e del Sottosegretario e del Senato è un altro, quello cioè che sotto la voce dei senza tetto si dànno delle case, sia pure a dei funzionari senza tetto, senza seguire la normale procedura che in questi casi è richiesta. Dice l'onorevole Sottosegretario: si trattava di funzionari senza tetto, i quali per le loro mansioni avevano diritto ad un alloggio per poter meglio espletare i loro doveri. Torno a ripetere che su questo siamo d'accordo, a che il Ministero dei lavori pubblici stanzi dei fondi per le abitazioni dei suoi funzionari. Ma dove non siamo d'accordo è quando il Ministero dei lavori pubblici stanzia dei fondi sotto la voce dei senza tetto per dare ai suoi funzionari gli alloggi, senza seguire le regolari norme emanate in materia. Questa, a mio modo i vedere, è una irregolarità per la quale non mi posso dichiarare soddisfatto. A ciò si deve aggiungere che queste case erano state predestinate ai grandi invalidi di guerra ... (*cenni di diniego del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) così come risulta da un giornale (perchè questa interrogazione io l'ho tratta dal giornale di Bari, « Il Messaggero della Puglia »), nel quale si conclude così: « La gravità delle asserzioni contenute nel comunicato dell'Associazione degli invalidi di guerra ci induce a condurre una inchiesta sul cui risultato non mancheremo di informare i nostri lettori. Le competenti autorità intanto sono invitate a fornire doverose chiarificazioni, in ordine specialmente al grave problema degli alloggi per i grandi invalidi che tuttora, a sette anni dalla fine della guerra, sono costretti ad abitare nelle malsane baracche di Torre Tresca ». Ed allora, onorevole Sottosegretario, quando vengono assegnate, senza deliberazioni della Commissione, queste case ai funzionari del Genio civile, quando vi sono dei grandi invalidi di guerra che vivono in condizioni insalubri in alcune baracche, ne ricavo che tutto ciò è stato fatto in violazione della legge, per cui torno a ripetere, nel dichiararmi insoddisfatto, che per lo meno il Governo proceda all'annullamento di queste assegnazioni e che le assegnazioni stesse vengano fatte a norma di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dispiace di dover replicare, ma probabilmente non sono stato sufficientemente chiaro.

PALERMO. No, no, è stato chiaro.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le assegnazioni, onorevole Pa-

lermo, saranno fatte secondo le norme della legge 10 aprile 1947, n. 261 (articolo 42).

PALERMO. Ma le case sono state già occupate.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non significa niente...

PALERMO. Come, non significa niente?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Palermo, se la Commissione troverà che qualcuno di questi occupanti non avrà i requisiti...

PALERMO. Ma se un senza tetto occupa una casa senza averne l'assegnazione viene chiamata la Polizia e viene cacciato. Non è consentito che un funzionario del Ministero dei lavori pubblici possa occupare una casa senza averne l'assegnazione, perchè, se un grande invalido, un povero sinistrato, ecc., occupa una casa senza l'assegnazione, l'onorevole Bubbio manda subito la « Celere »...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non la mando, in quei casi. Cerco anzi di aiutare...

PALERMO. Lo abbiamo veduto a Roma.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. ... e sa quante volte ho rimandato gli sfratti?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Comunque, onorevole Palermo, ho qui l'elenco dei funzionari e le posso garantire, senza annoiare il Senato, che si tratta proprio di mutilati, di combattenti, di reduci senza tetto, sfrattati, ecc.

Presentazione di relazione.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bosco della presentazione della predetta relazione, che sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Ghidetti al Ministro della difesa, sulla costruzione di un aeroporto a Treviso (2055-*Urgenza*).

L'onorevole interrogante non è presente. L'interrogazione s'intende quindi decaduta.

Seguono due interrogazioni del senatore Spezzano al Ministro della pubblica istruzione in merito a due provvedimenti adottati dal Provveditore agli studi di Cosenza a carico di due insegnanti elementari (2058 e 2059-*Urgenza*).

Non essendo presente l'onorevole interrogante, anche queste interrogazioni si intendono decadute.

Segue un'interrogazione dei senatori Samek Lodovici, Pazzagli e Cermenati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere se risponde a verità che l'I.N.A.M. si appresterebbe ad aprire a Magenta un centro Roentgendiagnostico, per accentrarvi le indagini richieste dagli assicurati di Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso, centri tutti con ottimi ospedali forniti di attrezzati moderni impianti radiologici, che sarebbero pertanto inesorabilmente destinati a gravissima crisi, nella deprecabile suddetta eventualità, poichè gli assicurati dell'I.N.A.M. costituiscono la parte maggiore della loro attività ambulatoriale. Richiamando l'interrogazione presentata sulla necessità di evitare la creazione di nuovi ambulatori là dove già ne esistono di efficienti, e le assicurazioni in proposito date nella seduta del 25 marzo 1950 dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, secondo le quali le direttive del Ministero del lavoro erano che l'I.N.A.M., per la assistenza ambulatoriale dei propri assicurati, debba servirsi con opportune convenzioni degli ambulatori già esistenti, creando proprie attrezzature solo in quelle località dove i servizi specialistici si dimostrino comunque insufficienti o per inadeguatezza di impianti o per un numero di richieste di prestazioni superiori alla capacità recettiva degli ambulatori stessi, rilevato che

questo non è assolutamente il caso per Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono che sono, ripetesi, sedi di ospedali con ottimi servizi ambulatoriali, onde è da temersi che si tratti di un ritorno ad una tendenza, delineatasi in passato, deprecata e non ancora del tutto superata da parte dell'I.N.A.M. e degli istituti assicurativi in genere, di sostituirsi con propri organismi a quelli già esistenti anche quando siano in grado di soddisfare pienamente ai compiti loro demandati, gradirebbero conoscere il loro pensiero » (1993).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'interrogazione dell'onorevole Samek Lodovici propone un problema di una certa importanza, che merita una particolare attenzione. Tale problema però non può essere considerato da un punto di vista unilaterale, ma deve essere esaminato e deciso caso per caso, considerando gli interessi degli istituti ospedalieri esistenti *in loco* e le necessità non trascurabili del sistema organizzativo dell'I.N.A.M. e principalmente le necessità di ordine economico. È quindi una questione di ordine organizzativo in cui ha prevalenza l'elemento economico.

Per il caso particolare che viene sottoposto all'attenzione del Ministero del lavoro dall'onorevole interrogante posso dire quanto appresso. La sede di Milano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie da tempo prospettò alla Direzione generale del medesimo Istituto la necessità di dotare di un apparecchio radiologico la sezione territoriale di Magenta, nella cui giurisdizione hanno residenza oltre 27.000 aventi diritto all'assistenza.

A seguito dell'assegnazione di due nuovi apparecchi radiologici alla sede predetta, avvenuta sin dall'ottobre scorso anno, si rese disponibile un apparecchio usato, che fu destinato alla sezione territoriale di Magenta. Il problema degli impianti radiologici di diretta gestione dell'Istituto investe una questione non soltanto organizzativa, ma economica. Sotto l'aspetto organizzativo, l'Istituto ha sempre seguito l'indirizzo di convenzionare le attrezzature già esistenti, come è dimostrato dalle disposizioni impartite in tal senso, nonchè dal numero degli ospedali convenzionati per la erogazione delle prestazioni specialistiche.

D'altro canto, però, il problema ha anche un aspetto economico. Non sempre è possibile corrispondere le tariffe richieste dagli ospedali, senza contare che, con la gestione diretta, si realizza una sensibile economia. Può esservi, quindi, talvolta, la difficoltà di contemperare gli interessi di detti ospedali, i quali non intendono di rinunciare alla propria attività radiologica ambulatoriale, e le pur giuste esigenze dell'Istituto di non essere sottoposto ad oneri maggiori di quelli derivantigli dalla gestione diretta.

Per quanto concerne l'impianto destinato a Magenta, che l'Istituto già aveva in dotazione in altra provincia, è da rilevare che il trasferimento di esso era già stato deliberato da tempo. Comunque, nell'intento di contemperare le esigenze dell'Istituto con le singole situazioni ambientali e con i pur legittimi interessi delle istituzioni ospedaliere, si è in grado di comunicare che proprio in questi giorni sono intercorse opportune intese tra i responsabili dell'I.N.A.M. e delle istituzioni in parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Samek Lodovici per dichiarare se è soddisfatto.

SAMEK LODOVICI. Mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto. Prima di tutto devo prendere atto con rammarico che, dunque, è vero che la sede di Milano dell'I.N.A.M. aveva veramente intenzione di installare un ambulatorio radiologico nella città di Magenta. Se le assicurazioni date dall'onorevole Sottosegretario mi dicono che all'ultimo momento sono intervenuti degli accordi perchè sia evitato il danno che la nuova installazione avrebbe portato all'ospedale di Magenta, questo non toglie la gravità della cosa. Si tratta infatti di un problema di indirizzo dell'Istituto malattie, un indirizzo che pareva ormai fosse stato definito, se si deve dar valore alle assicurazioni che nel 1950 mi erano state date dall'onorevole Spallicci, Alto Commissario aggiunto alla sanità, e se devono aver valore anche le dichiarazioni conformi del professor Petrilli, inviate per lettera al presidente della F.I.A.R.O. lombarda, avvocato Colombo, con la quale lo stesso Petrilli si dichiarava assolutamente contrario al-

l'indirizzo dell'I.N.A.M. di creare delle attrezzature in concorrenza con gli ospedali.

Siamo, invece, nuovamente in alto mare, onorevole Sottosegretario. È evidente che lo I.N.A.M. non ha ancora deciso il suo indirizzo ed è veramente un problema grave. Nessuno contesta il diritto all'Istituto malattie di fare delle economie, però questi fini economici dovrebbero essere perseguiti mediante convenzioni opportune con gli Ospedali e Ambulatori anche privati ed attraverso controlli atti ad evitare e colpire eventuali abusi. Se mediante questi mezzi normali le economie non vengono mantenute e gli abusi non possono essere evitati, io penso che l'I.N.A.M. dovrebbe promuovere disposizioni legislative per entrare a far parte dei Consigli di amministrazione degli ospedali; ma è assolutamente inammissibile che si continuino a creare dei doppioni, delle attrezzature ambulatoriali là dove già ne esistono di efficienti e sufficienti. Questo vuol dire arrivare alla chiusura di queste attrezzature. Vuol dire assolutamente condannare gli ospedali ad una vita miserrima, costringerli a prendere delle misure compensatrici, cioè ad aumentare le rette di degenza.

Già nell'ultimo Congresso straordinario degli ospedali è stato criticato aspramente l'irrazionale desiderio dell'I.N.A.M. di sconfinare dai compiti previdenziali in quelli assistenziali. Non voglio addentrarmi qui nell'esame di questa questione che richiederebbe ben lungo discorso e può essere considerata variamente, però una cosa mi pare certa: non è lecito ad enti pubblici condannare alla rovina strutture ambulatoriali di enti pubblici secolari: gli ospedali, che sono stati creati proprio per l'assistenza e che quell'assistenza sanitaria praticavano anche quando l'I.N.A.M. era *in mente Dei*. È ora di finirla coi doppioni. Si tratta di errori gravissimi, di sperperi che nel nostro Paese sono delittuosi ove si consideri che larga parte dell'Italia meridionale è deficitaria di servizi sanitari.

Mi auguro che sia comunque evitata alle zone di Abbiategrasso, Cuggiolo e Magenta la jattura della creazione di ambulatori dell'I.N.A.M., assolutamente inutili, perchè tutti quegli ospedali sono dotati di ambulatori radiologici modernissimi, hanno sempre servito e sono in grado di sopperire largamente a tutte le esigenze degli assistiti dall'Istituto malattie.

PRESIDENTE. L'interrogazione del senatore Gasparotto al Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione della frazione di Mezzomonte in provincia di Udine (2009) è stata trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato ad una prossima seduta.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di una interpellanza del senatore Scoccimarro al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere: 1) in base a quali norme di legge il Ministero delle finanze, nella tassazione delle società per azioni, si è ritenuto autorizzato a sostituire l'accertamento in base al bilancio prescritto dalla legge, con il sistema degli " accordi collettivi ", non previsto nè consentito dalle leggi in vigore per le società azionarie, rendendo così possibile una larga evasione fiscale; 2) in virtù di quali poteri il Ministero delle finanze si è ritenuto autorizzato ad emanare con circolari ministeriali delle norme in contrasto con le leggi in vigore (legge di perequazione tributaria; Codice civile, ecc.), in conseguenza delle quali si sono aggravate le evasioni fiscali; 3) a quanto ammonta il rimborso di imposte indebitamente disposto in conseguenza degli accordi collettivi e delle norme irregolari sopra indicate, che in non pochi casi hanno portato alla definizione di redditi imponibili inferiori a quelli spontaneamente dichiarati in bilancio e per i quali l'imposta iscritta a ruolo era già stata liquidata o era in via di riscossione; 4) a quanto si può presumere possa ammontare nel complesso la evasione fiscale delle sovietà azionarie, in conseguenza della nuova e irregolare procedura di cui una parte di esse ha usufruito; 5) se ritenga lecito che i funzionari finanziari nell'assolvere al loro compito siano costretti ad applicare norme contrarie alle leggi, gravan-

doli così delle responsabilità previste dall'articolo 28 della Costituzione » (418).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scoccimarro per svolgere questa interpellanza.

SCOCCIMARRO. Onorevoli senatori, questa interpellanza si riferisce esclusivamente ai rapporti fra le società per azioni e l'amministrazione finanziaria. Essa pone due questioni: una di ordine giuridico, l'altra di ordine finanziario. La prima si può definire nei seguenti termini: da oltre un anno il Ministero delle finanze ha modificato di sua iniziativa la procedura e le norme per la tassazione delle società azionarie. In base alla legislazione vigente, la nuova procedura e le nuove norme sono legittime o illegittime? Sono legali o illegali? La seconda questione riguarda le conseguenze: la nuova procedura e le nuove norme hanno portato un beneficio o un danno alle finanze dello Stato?

Anticipando sulle conclusioni della mia esposizione, dirò che la nuova procedura e le nuove norme adottate dal Ministero delle finanze per la tassazione delle società per azioni costituiscono una grave violazione delle leggi vigenti, pertanto sono abusive, illegittime, illegali; e illegali sono quindi tutti gli atti compiuti in base ad esse. Le conseguenze di tale illegalità sono state di grave danno alla finanza pubblica: praticamente esse hanno favorito e reso possibili le maggiori evasioni fiscali. Queste sono, in termini generali, le questioni che si pongono con questa interpellanza.

La esposizione che vi farò può in un primo momento suscitare stupore e incredulità, così come è accaduto a me quando sono venuto a conoscenza di questi fatti. Vi prego di prestare ugualmente attenzione: tutto ciò che dirò può essere provato e documentato.

Se nessuno ha mai parlato di questo problema, se nemmeno la stampa vi ha mai fatto cenno, questo si deve al fatto che si tratta di una sfera di attività del Ministero delle finanze di solito ignota al pubblico, ed anche perchè in questo campo si è deliberatamente operato col proposito di evitare ogni pubblicità, e di lasciare tutto nell'ombra.

Tuttavia, ad un certo momento vi è stato un segnale di allarme. Nel dicembre scorso, in un articolo apparso su « La Stampa » a firma di Luigi Sturzo, si leggono le seguenti parole: « Ci può essere società fra la polizia ed il ladro o tra l'agente del fisco e l'evasore? Certo no: se per caso una società si forma tra questi due antitetici elementi, si tratta di una società a delinquere. Il ladro fugge e l'evasore non paga ». Parole gravi, ed assai significative, perchè lanciate in un momento di viva polemica sulle evasioni fiscali, e da un uomo che non può certo essere sospetto di collusione con gli avversari del Governo.

Quelle parole esprimevano quello stato di animo di stupore, di indignazione, di perplessità e di irritazione che si è immediatamente creato e diffuso nel popolo quando si è venuti a conoscenza delle scandalose evasioni fiscali dei grandi redditieri, dei più ricchi miliardari del nostro Paese. Allora sorse anche un dubbio, che era sulla bocca di tutti, e si esprimeva in questi termini: negli anni passati questi grandi evasori hanno pagato l'imposta sulla base di redditi che non erano certo superiori a quelli che hanno dichiarato nell'ottobre scorso. Come mai gli uffici finanziari non se ne sono accorti? Come è possibile ammettere che proprio i funzionari finanziari, e soltanto loro, ignorassero quello che tutti sapevano, e non si accorgessero che quei signori nascondevano al fisco la quasi totalità dei loro redditi? Che ci sta a fare la polizia tributaria? Perchè non si è sentito il dovere di accertare la verità? Ora, a questo interrogativo si può rispondere come si vuole, però è rimasta l'impressione che tutto ciò è stato possibile perchè, nella migliore delle ipotesi, vi è stata una tacita e passiva acquiescenza da parte di chi aveva invece il dovere di accertare la reale situazione dei grandi redditieri. Questa opinione diffusa ha trovato espressione nelle parole sferzanti di Sturzo. Ma è veramente solo questo che Luigi Sturzo ha voluto dire? Io non so. Se così fosse, oggi si può dire che il suo giudizio severo ed incisivo ha un significato ancora più grave di quanto, forse, egli stesso non ha pensato.

Signori, vi siete voi mai domandati perchè, in tutta la polemica sulle evasioni fiscali, nessuno ha mai fatto cenno alla maggiore e più potente categoria di contribuenti, di fronte alla quale impallidiscono anche i nomi di taluni miliardari che sono corsi per i giornali, e cioè

le società per azioni? Perchè nessuno ne parla? Eppure è proprio qui che si trova il covo dei grandi evasori; è proprio qui che si trova l'origine e la spiegazione dei fatti e delle situazioni di cui ora ci occuperemo. I fatti, di per sè, parlano chiaro e nella loro nuda e cruda realtà sono di una eloquenza impressionante. Ma per meglio comprenderli e giudicarli è utile e necessario risalire alle loro origini, alle cause che li hanno determinati, ed ai fini che si proponevano coloro che li hanno attuati.

Chi ha seguìto la vita economica e finanziaria del nostro Paese negli ultimi anni dovrebbe ricordare che verso la metà del 1948, in relazione ai noti scandali Brusadelli-Riva, si sono diffuse in Italia voci e notizie di grandi speculazioni, di eccezionali profitti realizzati da grandi complessi di talune categorie industriali del settentrione. L'opinione pubblica ne rimase impressionata ed allarmata, e sotto la sua pressione l'Amministrazione finanziaria dispose ispezioni e verifiche contabili, di cui il Ministro diede allora comunicazione al Parlamento. I risultati di quelle revisioni ed ispezioni furono estremamente interessanti. Esse rivelarono una realtà che superava di gran lunga tutte le voci, notizie e supposizioni messe in circolazione. Vennero alla luce enormi profitti, speculazioni colossali, falsità di bilanci, evasioni e frodi a danno dello Stato, e talvolta anche veri e propri reati. Ora, a questo punto avviene qualcosa di veramente straordinario e sbalorditivo: invece di essere il Ministero delle finanze ad agire per fare rientrare nella legalità le grandi società, sono le grandi società che agiscono e riescono a fare uscire dalla legalità lo stesso Ministero. Invece di essere il Ministero a imporre il rispetto della legge alle grandi società, sono le grandi società che riescono a fare violare la legge anche al Ministero. Tutto ciò appare incredibile ed inverosimile. Eppure questa è la realtà che balza fuori con evidenza inoppugnabile dai fatti e dai documenti di cui darò una rapida indicazione.

Come è avvenuto tutto questo? È noto che la legge prescrive tassativamente che le società per azioni sono tassate in base alle risultanze del bilancio e della contabilità sociale; ed è pure noto che la legge dà agli uffici finanziari un potere di controllo che si attua secondo norme prestabilite, mediante verifiche e revisioni dei bilanci e della contabilità sociale. Ora, dopo le revisioni contabili dei bilanci delle grandi società del 1948-49, ed i risultati a cui esse avevano dato luogo, quelle disposizioni di legge tassative per l'accertamento in base al bilancio ed alla contabilità sociale devono avere dato gran fastidio a certi gruppi industriali, ad esempio i cotonieri, i lanieri ed altri.

Ed ecco, ad un certo momento, avvenire un fatto straordinario: alcuni privati cittadini, e precisamente i rappresentanti delle associazioni industriali di determinate categorie, si riuniscono con i funzionari dell'amministrazione finanziaria, e di pieno accordo decidono di mettere da parte la legge, e con essa i bilanci ed i risultati delle revisioni contabili, e stabiliscono nuove norme e nuovi criteri in base ai quali si sarebbe determinato il reddito tassabile delle società. Sorgono così i cosiddetti accordi concordati collettivi, con i quali si cambia, anzi si capovolge il sistema di tassazione prescritto dalla legge. Di fatto, questi signori si sono fatti da sè una nuova legge di loro gradimento, all'insaputa e all'infuori del Parlamento. Sarebbe come se degli imputati sotto processo si riunissero con i giudici, ed insieme decidessero di non tener conto del Codice penale e d'accordo stabilissero nuove norme in base alle quali essere giudicati. E tutto ciò si fa in modo molto riservato, tanto che perfino alcune società della categoria non sono informate di tali accordi e decisioni. Così, surrettiziamente, si inizia la nuova prassi fiscale degli accordi collettivi e con essa una nuova legislazione eccezionale, irregolare, affidata a circolari ed istruzioni riservate di cui il Parlamento non ha mai saputo nulla. Tutto ciò sembra inverosimile, incredibile. Eppure questa è la realtà. Io ho qui i verbali e i documenti di tali riunioni. Ci sono accordi collettivi per l'industria del cotone, della lana, della carta, ecc. Il Ministro ci potrà informare su ciò. Ma queste irregolarità si sono almeno compiute in tutela e difesa di un interesse pubblico, delle finanze dello Stato? Neanche per sogno. Dall'esame di tali accordi, persino dal loro congegno tecnico, appare chiaro che essi tendono: primo, a nascondere ingenti profitti realizzati dai grandi complessi industriali, in un periodo di concentramento delle imprese; secondo, a

eliminare i risultati delle revisioni contabili eseguite dal 1948 in poi, e renderle inoperanti ai fini fiscali; terzo, a concedere alle grandi società una larga immunità fiscale e la possibilità di larga evasione; quarto, ad eliminare la possibilità di accertare, tramite le revisioni, gli utili e i capitali inviati illecitamente all'estero.

Ora, prima di entrare nel merito di tali questioni, si pone in via pregiudiziale una questione di diritto. La legge prescrive che le società per azioni devono essere tassate in base al bilancio: articolo 25 della legge 24 agosto 1877. Questa norma non è mai stata abrogata, nè prima, nè durante, nè dopo il fascismo. Anzi, è sempre stata riaffermata, prima, durante e dopo il fascismo, come si è fatto con la legge 8 giugno 1936: articoli 11, 12, 13, 18; con il decreto-legge 7 agosto del 1936 trasformato in legge nel giugno 1937, articoli 5-8; con il decreto-legge 1° aprile 1943, articolo 3; e infine con la legge 11 gennaio 1951, articolo 6.

Ora, con la stipulazione degli accordi collettivi si è abbandonato il sistema prescritto dalla legge, e per le società azionarie se ne è adottato un altro, non previsto nè autorizzato da nessuna legge. Infatti, prendiamo uno di questi accordi, quello che riguarda l'industria di filatura e tessitura del cotone: qui si afferma che « i criteri stabiliti in questo documento per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile riguardano tutte le imprese in qualunque forma costituite », quindi anche le società azionarie; e al punto 7 di questo accordo si specifica che " i criteri stabiliti saranno applicati a tutte le imprese in qualunque forma costituite, siano state oppure no assoggettate a operazioni di verifica " Ora, che cosa significa questa disposizione? Significa che per le società azionarie non si tiene più conto del bilancio e nemmeno dei risultati delle revisioni contabili, significa che per le società che rientrano in questi accordi la legge non si applica più.

In che cosa consiste sostanzialmente il mutamento del sistema? In realtà, al sistema deduttivo, che all'accertamento fiscale offre un fondamento sicuro basato su elementi certi di bilancio e di contabilità così come vuole la legge, si sostituisce il sistema induttivo, basato su delle presunzioni e che si presta a tutti gli arbitrii. Per vedere in modo ancor più evidente cosa significa questo mutamento di sistema porterò un esempio pratico. Ecco qui una società la quale, nel suo bilancio del 1947, denuncia 300 milioni di utili. Questa società viene sottoposta a verifica contabile e si accertano invece 8 miliardi di utili. Su questo accertamento il Ministero esprime il suo giudizio nei seguenti termini: « Con riferimento alla relazione di verifica eseguita a carico della Società per azioni Lanificio Rossi, si nota che i risultati conseguiti appaiono notevolmente inferiori ai redditi minimi che l'azienda stessa, con la sua vasta attrezzatura e le sue molteplici lavorazioni, deve presumibilmente aver realizzato » e afferma « che l'utile accertato per quell'esercizio non dovrebbe essere di importo inferiore ai 14 miliardi ». Questa nota fa pensare che il Ministero delle finanze tutela e difende le finanze dello Stato. È un'illusione. In realtà, si abbandona il sistema deduttivo per cui sulla base di elementi certi della contabilità sociale si erano accertati 8 miliardi di utili, e si passa al sistema induttivo per cui, sulla base di presunzioni non dimostrabili, si afferma la esistenza di 14 miliardi di utili. Con tale mutamento si è dato alla società la prova che lo stesso Ministero ha ritenuto inattendibili i risultati della revisione contabile, e quindi non più da prendersi in considerazione. Quanto poi all'aumento da 8 a 14 miliardi, basandosi esso su delle presunzioni, la società ha potuto contestarlo. Sapete quale è stato il risultato? Si è definito il reddito di nuovo in 300 milioni, che era poi la dichiarazione iniziale della Società.

Ora, con questa manovra avvolgente cosa si è realizzato? Si sono eliminati i risultati della revisione contabile, che non hanno più operato ai fini fiscali. Ecco cosa vuol dire passare dal sistema deduttivo al sistema induttivo. Il primo è basato su elementi certi e può consentire un accertamento più vicino alla realtà, perche basato su elementi di fatto risultanti da una seria verifica contabile. Invece, una volta passati al sistema induttivo, tutto è saltato in aria.

Ho voluto citare questo fatto per mostrare quale importanza abbia il problema degli « accordi collettivi » ai fini dell'evasione fiscale. Ora, io mi domando: in base a quale norma di legge il Ministero delle finanze si è ritenuto autorizzato a portare un così sostan-

ziale mutamento ad una legge finanziaria fondamentale? Non esiste nessuna norma del genere. Nè ci si può richiamare alla legge fascista del 1936, la quale prevede bensì il sistema degli accordi collettivi, ma solo per i privati contribuenti e non per le società azionarie. Con quella legge, il fascismo ha attuato una riforma degli ordinamenti tributari per adeguarli al nuovo ordinamento corporativo. Ora, all'articolo 5, ultimo comma, si dice in modo specifico: « Non vi sono compresi gli enti tassati in base al bilancio ». Ma anche se non ci fosse questa norma categorica, gli accordi collettivi previsti dalla legge del 1936 prevedono l'esistenza delle corporazioni, con quella particolare loro figura e personalità giuridica, e coi poteri normativi che il fascismo aveva ad esse attribuito. Ma le corporazioni oggi non esistono più. Le associazioni industriali e le associazioni dei lavoratori attuali non hanno la personalità giuridica e i poteri normativi delle corporazioni. Perciò quella norma non è più applicabile.

A maggior conferma di questa tesi, ricorderò che mentre con il decreto-legge del 7 agosto 1936 si stabiliva che per la stipulazione degli accordi collettivi era necessaria la partecipazione e il consenso delle Unioni dei datori di lavoro, e per le Unioni dei lavoratori bastava « sentire il loro parere » quando poi il decreto-legge fu convertito nella legge 7 giugno 1937, il semplice criterio di « sentire » le Unioni dei lavoratori è stato mutato con la precisa norma della loro partecipazione e del loro accordo, sulla stesso piano delle Unioni dei datori di lavoro.

Ora, alla stipulazione degli attuali accordi collettivi, onorevole Ministro, hanno partecipato, sì, i rappresentanti delle associazioni industriali, ma non i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori; di questi non si è sentito il bisogno nè della partecipazione, e nemmeno di sentire il loro parere.

Non è, dunque, con quella norma di legge che si possono giustificare questi accordi. Si può ancora osservare che l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 1936 dice chiaro che i criteri stabiliti negli « accordi » hanno solo valore indicativo, ossia di orientamento per gli uffici e la determinazione dei redditi dei privati contribuenti, escluse le società per azioni; mentre gli accordi collettivi che voi avete fatto, si applicano anche alle società azionarie e stabiliscono norme di carattere tassativo, imperativo che si sostituiscono alle leggi normali. Infatti, essi sono formulati nei seguenti termini: « saranno applicati, saranno determinati, saranno ammessi a definire le tassazioni », ecc. Se qualcuno potesse ancora avere dei dubbi potrei richiamare tutta la giurisprudenza in materia. Per concludere su questo punto vi leggerò il giudizio di uno studioso comparso nella « Rivista italiana di scienze commerciali » nel febbraio 1951, a firma Rosario Grillo. Qui si legge: « la tassazione mobiliare delle società e degli enti non può legittimamente avvenire che in base a bilancio. Qualsiasi giudizio di valutazione induttiva o extra bilancio circa la rivelazione del reddito fiscale sarebbe illegittimo. Potrebbero adottarsi gli accordi collettivi solo nei confronti dei privati contribuenti, non per le società per azioni. Per queste è soltanto il bilancio atto a formare la base economica e giuridica per la rivelazione del reddito fiscale, e tale documento contabile costituisce senza dubbio un *vinculum iuris* da opporre ad ogni preteso accertamento induttivo, il quale sarebbe pertanto arbitrario ed illegittimo ».

Ora, comunque si esamini l'aspetto giuridico di questo problema, appare chiaro che gli accordi collettivi per le società azionarie sono illegali, e quindi sono illegali tutte le decisioni e gli atti compiuti in base ad essi.

Non c'è nessuna norma di legge che autorizzi il Ministero a stipulare tali accordi. Non c'è nessun potere che possa autorizzare il Ministero a modificare o sospendere di suo arbitrio le leggi in vigore, all'insaputa e all'infuori del Parlamento. Non si possono modificare le leggi con circolari e con istruzioni ministeriali. La legge si può modificare o sospendere solo con un'altra legge. E il potere di fare le leggi spetta solo al Parlamento.

Chiarito questo punto, passiamo ora a considerare gli accordi collettivi, nel loro contenuto. Compiuta la prima e fondamentale illegalità che ho denunciato, si continua a scivolare sul piano inclinato degli arbitrii e degli abusi. Se si esaminano attentamente le disposizioni degli accordi collettivi, si può constatare che si tratta di norme in contrasto con le leggi vigenti, perfino con l'ultima legge di perequa-

zione tributaria da noi votata lo scorso anno. Quello che colpisce è che tali norme operano tutte nella stessa direzione: favoriscono le evasioni. Non ce n'è una sola che operi in senso inverso, cioè nel senso di porre dei limiti, rendere impossibili le frodi fiscali, di ostacolare le evasioni. In verità, questi accordi appaiono come uno strumento formidabile di organizzazione delle evasioni fiscali. Esaminiamo qualcuna di tali norme.

Si è violata la legge di perequazione tributaria, articolo 33 (primo comma). La legge dice: è consentito di rettificare « in aumento » i redditi precedentemente dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti così da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione. Non credo ci sia possibilità di equivoci: la seconda dichiarazione deve essere « in aumento » rispetto alla prima. Ora, onorevoli senatori, io ho qui dei casi dove la seconda dichiarazione è stata fatta ed accettata anche in diminuzione. Ecco, ad esempio, il caso di una società che ha dichiarato inizialmente 800 milioni di utili, poi interviene l'accordo collettivo e la seconda dichiarazione scende a 400 milioni. Il Ministero delle finanze non ha nulla da obiettare perchè tale è il risultato della applicazione dei nuovi criteri dell'accordo collettivo. Questo significa che l'accordo collettivo ha violato la legge. Si è violato il secondo comma dell'articolo 33. Dice la legge: « Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'ufficio ha effetto solo per l'eccedenza al di là del limite costituito dalla dichiarazione del contribuente aumentata del 50 per cento ». In breve, questo vuol dire che se il contribuente denuncia 100 di reddito e gli uffici pretendono che il reddito tassabile sia di 200, la legge concede che ai 100 dichiarati dal contribuente si aggiunga una quota esente del 50 per cento, e la rettifica vale solo per l'eccedenza. Il contribuente deve pagare sul reddito di 150, godendo della esenzione per 50. Che cosa prescrive la norma dell'accordo collettivo? Essa dice: « nella determinazione dei redditi imponibili sopraindicati si tiene conto e si prescrive l'esenzione del 50 per cento del reddito prevista dall'articolo 33 della legge sulla perequazione tributaria ».

Questa formulazione non esprime esattamente la disposizione della legge. Il suo significato è reso chiaro dalla applicazione pratica che se ne fa. Ritornando al nostro esempio si ha: dichiarazione del contribuente 100; esenzione (in diminuzione) del 50 per cento, cioè di 50; si paga l'imposta sulla rimanenza di 50. Così è stata applicata quella norma.

Ora, onorevole Ministro, la legge non dice questo. La legge, di cui ho letto il testo, dice chiaramente che, al contribuente che fa una seconda dichiarazione in aumento, si concede una quota del 50 per cento esente da imposta in aggiunta al reddito dichiarato, e quindi sulla differenza tra la denuncia del contribuente e la rettifica d'ufficio. Invece di fatto, la quota del 50 per cento viene portata in diminuzione alla dichiarazione del contribuente, e senza più alcun riferimento alla rettifica d'ufficio. Secondo la legge non si può avere una diminuzione del reddito dichiarato; secondo l'accordo collettivo si ha invece una diminuzione di tale reddito. Qui sta la violazione di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Scusi, onorevole Scoccimarro, mi vuol ripetere il ragionamento?

SCOCCIMARRO. Lo farò volentieri. È bene soffermarsi su questo punto, perchè questa è stata una via aperta alla evasione.

La legge dice: quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente (cioè della seconda dichiarazione in aumento), la rettifica d'ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di là del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti: la dichiarazione del contribuente accresciuta del 50 per cento, oppure la dichiarazione del contribuente accresciuta dell'importo pari all'aumento da lui praticato. Per semplicità mi fermo alla ipotesi di aumento del 50 per cento. La legge stabilisce che se la dichiarazione del contribuente è di 100, e la rettifica d'ufficio di 200, la quota esente di 50 va aggiunta alla dichiarazione e la rettifica d'ufficio vale soltanto per l'eccedenza, che nel caso in ipotesi è di 50. Quindi il contribuente deve pagare sulla base della dichiarazione da lui fatta più la eccedenza: cioè 150. Viceversa, sulla base della disposizione contenuta nell'accordo collettivo la quota esente di 50 si porta in diminuzione del reddito dichiarato, ed il contribuente paga su un reddito di 50. Con questa applicazione, che è una violazione della legge, si è consentita una

evasione che va dai due terzi ai quattro quinti del reddito.

E non basta. Si è pure violato l'articolo 11 della legge di perequazione tributaria. Con quella norma si concedono delle agevolazioni per la ricostituzione delle scorte indispensabili alle imprese industriali. Però, l'articolo 11 subordina la concessione di quelle agevolazioni a determinate condizioni, che sono specificate nel secondo comma dell'articolo. Viceversa, in base all'accordo collettivo, la agevolazione prevista dall'articolo 11 si applica a tutti, indiscriminatamente e senza condizioni. Non è questo che la legge di perequazione tributaria ha prescritto col suo articolo 11. Con la violazione di quella norma si è aperta una nuova via all'evasione, e per cifre considerevoli.

Un'altra violazione di legge riguarda il primo comma dell'articolo 8. Questo articolo, che riproduce l'articolo 2425 del Codice civile, dice che quando si debbono valutare le merci e le materie prime in rimanenza alla fine dell'esercizio, si valutano al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello di mercato. Ora, c'è una circolare del Ministero delle finanze, la quale ad un certo momento muta la norma di legge e dice che nella valutazione delle merci in giacenza, ecc. ecc., il calcolo deve basarsi solo sull'incremento quantitativo verificatosi nella consistenza finale rispetto a quella iniziale. Ma il codice civile non permette questo, e neanche la legge di perequazione tributaria lo permette, perchè il controllo sulla valutazione delle merci in rimanenza si deve fare in ogni caso sulla totalità, e non soltanto se c'è una variazione quantitativa, e solo per la differenza. La questione è di grande importanza ai fini delle evasioni fiscali, perchè il sistema della « svalutazione delle rimanenze » è uno dei mezzi a cui più facilmente si ricorre per evadere le imposte. Come ciò avviene è facilmente comprensibile. Quando si fa il bilancio, se le merci in magazzino le valuto un miliardo, questo si riflette sugli utili, ma se quelle merci le valuto 100 milioni, sono 900 milioni che scompaiono dagli utili, e quindi anche dalle imposizioni fiscali. Ebbene, per impedire che questo si faccia c'è una norma del codice civile, che si ritrova nella legge di perequazione tributaria, ma c'è pure una circolare ministeriale in base alla quale gli evasori possono violare la legge con l'autorizzazione del Ministero.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quale circolare?

SCOCCIMARRO. La circolare del settembre 1949, pagina 10: « Il calcolo delle eventuali svalutazioni deve essere basato solo sull'incremento quantitativo verificatosi nella consistenza finale rispetto a quella iniziale ». Onorevole Ministro, questa non è la norma del Codice civile.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Continui a leggere.

SCOCCIMARRO. Dopo si passa ad altra questione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Continui, le circolari vanno lette tutte.

SCOCCIMARRO. Qui c'è un punto, poi si passa ad altro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È anche detto: « La valutazione dei prodotti di regola deve essere effettuata in base al costo ».

SCOCCIMARRO. Ma allora dica come si fa a mettere d'accordo questa norma con l'altra. Mi dica allora perchè nel corso di revisioni contabili non si è applicata la norma che lei ha detto adesso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vuol leggere a pagina 9 l'ultima riga che precede quanto ha letto?

SCOCCIMARRO. Le dico una cosa: io faccio gli appunti che ritengo si debbano fare. Lei ha poi tutto il diritto, anche a mezzo della Commissione finanze e tesoro, per controllare ciò che io affermo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Esigo che i documenti che cita a sostegno della sua tesi siano letti integralmente. Questo documento dice: « La valutazione delle materie prime in giacenza deve essere fatta all'eventuale inferiore prezzo corrente del mercato » Poi: « Bisogna utilizzare gli stessi criteri di valutazione e tener conto delle svalutazioni quantitative da un esercizio all'altro ».

SCOCCIMARRO. Mettiamo i punti sugli i. Qui si tratta di definire i criteri di valutazione in bilancio delle merci e materie prime. La questione assume particolare importanza specialmente in periodi di svalutazione monetaria. Ora, la norma della circolare porta di fatto a considerare la valutazione delle merci e ma-

terie prime in magazzino, non nel loro complesso, ma solo per la loro differenza quantitativa tra la fine e l'inizio dell'esercizio. A mio giudizio questo è illegale (*interruzione del Ministro delle finanze*) perchè non rispetta la norma del Codice civile e quella della legge per la perequazione tributaria. Lo strano è che quella circolare è precedente alla legge di perequazione tributaria, la quale invece riafferma la norma del Codice civile, ma in pratica si è applicata la norma della circolare. (*Interruzione del senatore Tartufoli*). Se vi sono delle contestazioni su questioni così gravi, è indubitato che qualcuno deve accertare la verità!

Ed ora veniamo al punto 10 dell'accordo collettivo. Qui troviamo una novità: si autorizzano delle deduzioni da apportarsi nei bilanci degli esercizi futuri a titolo di riserve utili, e queste deduzioni arrivano a tal punto che in taluni casi, per l'esercizio in corso, significano un'esenzione totale del tributo, come poi dimostrerò con le cifre. Di queste deduzioni concesse a titolo di riserve utili non vi è cenno nella legge di perequazione tributaria. Quale fondamento giuridico ha questa concessione? Ma c'è di più. Al punto 12 di questo accordo collettivo — qui usciamo dalle società azionarie — si legge che il Ministero concede alle ditte individuali, un'esenzione del 42 per cento sul reddito accertato per la imposta di ricchezza mobile, ai fini della determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta complementare. Questa esenzione non è prevista da nessuna legge. Infatti, le istruzioni del Ministero del 28 luglio 1951 per la dichiarazione unica dicono chiaramente: il reddito lordo complessivo ai fini dell'imposta complementare è dato dall'insieme di tutti i redditi posseduti dallo stesso soggetto. I redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile saranno indicati per l'importo assoggettato alla relativa imposta reale. Ora, chi autorizza il Ministero a concedere quella esenzione del 42 per cento? La legge di perequazione tributaria non prevede affatto tale esenzione. Stando così le cose non c'è da meravigliarsi delle proporzioni assunte dalle evasioni. È chiaro che gli utili, scomparsi dal bilancio delle Società, scompaiano anche dal reddito delle singole persone, e quindi sfuggano anche all'imposta complementare. Qui noi troviamo l'origine di larghe evasioni, le quali sono state rese possibili da direttive e istruzioni che partono dallo stesso Ministero delle finanze.

Si deve infine rilevare che, col sistema degli accordi collettivi, si è violata la legge anche per quanto riguarda la competenza degli uffici distrettuali a concretare e definire gli accertamenti dei redditi nei confronti delle società azionarie. È avvenuto infatti che gli uffici centrali hanno spesso sottratto agli uffici competenti ed avocato a sè decisioni e pratiche di accertamento, definendole poi d'autorità. Questo non è permesso dalla legge. Si è fatto qual cosa come se il Ministero della giustizia, durante un procedimento penale in corso, avocasse a sè il diritto di stabilire la sentenza e la pena..

In questo modo si sono violati gli articoli da 35 a 40 del testo unico della imposta di ricchezza mobile dell'agosto 1877; si è violato il regolamento della imposta di ricchezza mobile del 1907, articolo 45 e successivi; si sono violati gli articoli da 1 a 6 della legge di perequazione tributaria.

Nell'ordinamento finanziario gli uffici hanno compiti e funzioni stabiliti dalle leggi che non si possono sovvertire ad arbitrio. Invece, si è posta accanto all'ispettore compartimentale, una nuova figura di funzionario: il Capo-zona, per cui è avvenuto spesso che funzionari di grado superiore si sono trovati alle dipendenze di funzionari di grado inferiore; con quali conseguenze per l'amministrazione si può facilmente immaginare.

Ora, riassumendo su questo punto, si può affermare che col sistema degli accordi collettivi in realtà si sono aperte nuove vie alla evasione fiscale. Questo è avvenuto perchè non si è più tenuto conto dei bilanci e dei risultati delle revisioni contabili; perchè si sono violati gli articoli 33 (1 e 2 comma) — 11 — 8 (1 comma) — 6 della legge di perequazione tributaria; perchè si sono concesse larghe e illegittime esenzioni ed evasioni e si sono accordati indebitamente rimborsi di imposte regolarmente riscosse.

In definitiva, mi pare fuori di dubbio che tutta l'azione svolta sulla base degli accordi collettivi è abusiva e illegittima. Può il Parlamento assistere passivamente a questo stato di cose? A me pare di no.

Passiamo ora ad esaminare le conseguenze finanziarie della nuova procedura degli ac-

cordi collettivi. Si può constatare che essa ha recato un danno alla pubblica finanza per la mancata riscossione di imposte dovute e non pagate, e perchè vi è stato un rimborso illecito di imposte legalmente riscosse.

Se si osservano i redditi definiti in base agli accordi collettivi, si trova che in generale essi tendono ad allinearsi ai redditi dichiarati dalle stesse società; qualche volta si va al di sopra, qualche volta al disotto. Questo significa confermare la evasione implicita in quelle dichiarazioni. Ecco l'esempio di alcune società: reddito dichiarato 300 milioni, rettifica di ufficio in seguito a revisione contabile: 8 miliardi, reddito definito con gli accordi contabili: 300 milioni. Altro caso: reddito dichiarato: 84 milioni 500.000; reddito rettificato di ufficio: 1.100 milioni; reddito definito con l'accordo collettivo: 85 milioni. Altro caso: reddito concordato: 150 milioni; revisione contabile: 700 milioni; reddito definito con l'accordo: 150 milioni. Ora questa concordanza di dati rivela che con gli accordi collettivi la volontà che ha prevalso è stata la volontà delle grandi società. Vi sono dei casi in cui invece si definisce un reddito superiore. Ecco il caso di un bilancio, nel quale il reddito dichiarato è di 20 milioni; la revisione accerta 860 milioni; l'accordo collettivo porta il reddito imponibile a 130 milioni. Qui siamo al di sopra della dichiarazione, ma questo vantaggio svanisce quando si concede a questa società una riserva di utili per 270 milioni, in deduzione dei redditi nei bilanci futuri. Un'altra società dichiara 45 milioni; la revisione contabile accerta 2.500 milioni, si concorda una iscrizione a ruolo di 900 milioni; il reddito definito dall'accordo collettivo è di 760 milioni; riserve utili in deduzione negli esercizi futuri: 1.700 milioni.

Questi sono due casi in cui il reddito definito attraverso l'accordo collettivo supera quello della prima dichiarazione. Ma, in non pochi casi il reddito definito con l'accordo collettivo è inferiore al reddito iniziale dichiarato spontaneamente dal contribuente. Ad esempio una società ha denunciato 800 milioni, che si inscrivono a ruolo e sui quali si incomincia a pagare l'imposta. Sopravviene poi la revisione contabile che accerta 1.300 milioni di utili; successivamente in base all'accordo collettivo il il reddito scende a 400 milioni. Altro caso: reddito dichiarato 245 milioni; reddito definito con l'accordo 140 milioni.

Se risponde al vero che i redditi definiti dagli accordi collettivi tendono in generale ad allinearsi al reddito dichiarato dalle società, si può avere un indice, sia pure solo approssimativo, della evasione fiscale resa possibile dagli accordi collettivi, considerando la differenza fra i redditi dichiarati dalle società e quelli accertati dalle revisioni contabili. Per 12 società si hanno i seguenti risultati: 1 miliardo e 200 milioni di reddito dichiarato; 18 miliardi e mezzo di reddito accertato con la revisione contabile. Questo significa che per 12 società, su 18 miliardi di reddito accertato con la revisione contabile, si ha una evasione di 17 miliardi e si paga solo su 1 miliardo. A questo bisogna aggiungere le altre riduzioni concesse sotto forma di riserve utili, che non sono comprese in questo calcolo, ed allora si arriva ad una evasione, per le società azionarie, che va da 1/60 a 1/100. Mentre per i privati contribuenti, con la prima dichiarazione dei redditi dell'ottobre scorso, si è calcolato che la denuncia per i redditi superiori a 10 milioni è stata del 3-4 per cento, e quindi si è avuta una evasione dal 96 al 97 per cento; per le società azionarie la denuncia sarebbe in media dell'1-2 per cento, e quindi l'evasione del 98-99 per cento dei redditi reali. Secondo un calcolo approssimativo, fatto da tecnici che si sono occupati della questione, si ha che in misura prudenziale si può calcolare che le società per azioni hanno compiuto una evasione che va dai 100 ai 150 miliardi, comprese in questa cifra le imposte addizionali che avrebbero dovuto riscuotere i Comuni, le Province, le Camere di commercio.

Ora, se è vero che il totale della evasione in Italia in base alla prima dichiarazione dei redditi dell'ottobre si aggira sui 250-300 miliardi, di questa cifra la metà spetta alle società per azioni.

E per rimborsi di imposte? Vi porto un caso tipico. Una società denunzia 800 milioni di utili. Si iscrive a ruolo la denuncia, sulla quale si incomincia a pagare la imposta. Sopravviene l'accordo collettivo e il reddito scende a 400 milioni. Si applicano poi, nel modo irregolare che ho dianzi indicato, gli articoli 33 e 11 della legge di perequazione tributaria,

ed il reddito scende a 180 milioni. Si ha quindi il caso di una società che denuncia 800 milioni di utili, la revisione contabile ne accerta 1300; con l'applicazione dell'accordo collettivo il reddito scende a 180 milioni. L'evasione è per 1.120 milioni di reddito.

E poichè sulla prima dichiarazione inscritta a ruolo si è quasi interamente pagata la imposta, se ne dispone il rimborso. Come se ciò non bastasse, questa società ha facoltà di chiedere deduzioni nei redditi degli esercizi futuri per 220 milioni; il che vuol dire che per quell'esercizio essa ha avuto l'esenzione totale del tributo.

È naturale quindi che ci si ponga il problema: a quanto ammontano i rimborsi d'imposte?

Per 7 società, sui 7 miliardi di redditi inscritti a ruolo, si sono disposti rimborsi di imposte per 5 miliardi di redditi. Si calcola che in complesso i rimborsi effettuati o da effettuarsi arrivino a 10 miliardi, dei quali 5 miliardi solo per Milano.

E vengo all'ultimo punto: i rimborsi sotto forma di riserve di utili. Qui vi sono due osservazioni da fare. La prima è che per parecchie società, il reddito dichiarato appare diviso in due parti quasi uguali: una quonta tassabile e un'altra metà non tassabile in seguito alla applicazione irregolare dell'articolo 33 e dell'articolo 11 della legge di perequazione tributaria. Una quota pari alla metà del reddito viene poi ammessa in deduzione dei redditi degli esercizi successivi, come riserva di utile. Praticamente, per quel determinato esercizio, vi sono delle società che sono state quasi totalmente esentate dal tributo. La seconda osservazione è che, ad un certo momento, e precisamente nella seconda metà del 1951, nella determinazione della riserva di utile si è adottato un criterio ancora più favorevole alle società, e si è avuto questo strabiliante risultato: per gli esercizi 1946, 1947, 1948 e 1949 una società aveva dichiarato 197 milioni di redditi. Gli uffici avevano accertato, in base a revisione contabile, circa 12 miliardi di redditi. A questo punto si tiene sospesa e poi si interrompe la procedura normale con l'accordo collettivo: si dichiarano redditi imponibili poco più di 3 miliardi, e se ne rimborsano negli esercizi successivi per 5 miliardi e mezzo. Si dispone, così, un rimborso sotto forma di riserve utili che supera l'imposta pagata dalla società.

Onorevoli senatori, è chiaro che di fronte a questi fatti si impone una indagine a fondo. Ma la procedura dell'accordo collettivo non ha solo conseguenze di carattere tributario e finanziario; essa influisce anche sulla organizzazione e la struttura dell'amministrazione finanziaria. Proprio in questo settore, fra i più delicati della pubblica amministrazione, dove più che altrove si impone il massimo scrupolo e rigore, l'organo che deve sorvegliare e assicurare il rispetto della legge si fa esso stesso violatore della legge. In luogo della legge sorge l'arbitrio, da cui si genera sempre la corruzione. Proprio il dicastero che dovrebbe essere il più vigile tutore e difensore degli interessi dello Stato, è esso stesso che obiettivamente opera contro questi interessi. E quali conseguenze ha tutto ciò sulla stessa amministrazione finanziaria: la sua efficienza, la sua attività ed il suo costume? Non bisogna porre mai i funzionari di fronte a delle crisi di coscienza, o in situazioni che impongono responsabilità civili, penali ed amministrative che essi hanno il diritto di respingere. Non si deve mai dimenticare che l'articolo 28 della Costituzione sancisce la responsabilità civile, penale, amministrativa dei funzionari per l'attività inerente al loro ufficio. Non si deve dimenticare che i funzionari sono responsabili in via amministrativa per i danni arrecati allo Stato, ai Comuni e alle Province in conseguenza di minori introiti nella riscossione delle imposte. E vi è pure una responsabilità penale, per omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale, prevista dall'articolo 361 del Codice penale, il quale dice: «Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire 300 a lire 5000. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto». Vi è inoltre anche il reato di abuso di ufficio in casi non preveduti dalla legge, previsto dall'articolo 323: «Il pubblico ufficiale che, abusando dei

poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da lire 500 a lire 10.000.

E al di sopra dei funzionari, c'è chi deve vigilare sulla loro condotta: c'è il Ministro, con una sua precisa responsabilità.

Per giudicare quali effetti può determinare la politica che ho denunciato nei rapporti interni dell'Amministrazione, citerò un episodio. Alcuni funzionari hanno compiuto insieme una operazione tributaria, precisamente una revisione contabile, ed hanno concordato i termini della relazione. Sopravviene un funzionario estraneo all'ufficio, con istruzioni che tendono a modificare la relazione in senso più favorevole alla società. Gli estensori della relazione si guardano in faccia e si domandano: cosa facciamo? Taluni sono inclini a firmare la nuova relazione non veritiera, per non compromettere la loro carriera. Altri invece dichiarano di non poter firmare perchè la loro coscienza non glielo permette. Ci si rivolge al superiore gerarchico che è un ispettore compartimentale, il quale di fronte al problema di quale delle due relazioni essi debbano firmare, se quella voluta dal funzionario o quella dettata dalla loro coscienza, risponde: chi vuole firmi la relazione irregolare, chi non vuole firmi l'altra. Che cosa è avvenuto? Chi ha firmato la relazione irregolare ha avuto la promozione; chi non l'ha firmata ha compromesso la sua posizione e il suo avvenire. È questo il sistema della pressione che si esercita sui funzionari per obbligarli ad applicare quelle norme che essi sanno essere contro la legge. Da una parte promozioni, agevolazioni e incarichi di fiducia e remunerativi; dall'altra trasferimenti, boicottaggio, rifiuto di promozioni, ecc. (*Voci dal centro*: Fuori i nomi). Certamente, li ho tutti a vostra disposizione e non li faccio qui perchè desidero che il problema rimanga al di fuori di ogni considerazione personale. Solo per questo non ho fatto nessun nome. Il problema è di metodo, di sistema e non di uomini. Quando pure facessi il nome x o y, nulla muterebbe nella realtà dei fatti. Del resto io so perfettamente che, dopo aver posto qui questo problema, sarà necessario accertare tutto quello che ho detto da cima a fondo: nomi, cognomi, cifre e dati. Io ho voluto denunciare un sistema che porta in sè il pericolo di creare una discriminazione tra i funzionari; discriminazione dannosa e pericolosa, che insidia la coscienza morale dei funzionari e provoca una selezione a rovescio. E se c'è qualcuno il quale ritenga che io esageri, vi darò conoscenza di un documento, del cui autore posso anche farvi il nome, il quale da solo riassume tutta la questione.

Si tratta di una memoria stampata che ho avuto in mano per pochi giorni e che ho dovuto restituire agli interessati. Però mi sono preoccupato di fare fotografare le pagine che mi interessano. È una edizione fuori commercio e reca ben chiaro e fra parentesi: « Riservatissima ».

Vi leggo il titolo: « Del diritto della Finanza alla rivalutazione del « monte merci » e della inopportunità di farlo valere, in attesa che si costituisca un nuovo ordinamento fiscale ».

L'autore è il commendatore signor Vincenzo Sampieri, già funzionario del Ministero delle finanze, poi dimissionario, divenuto consulente di grandi società industriali. Egli prende in considerazione due preoccupazioni che si manifestano circa la applicazione degli accordi collettivi, cioè di quelle norme irregolari che si sostituiscono alle leggi, di cui vi ho già parlato.

La prima è che qualche ufficio non voglia obbedire e reagisca alle troppe e assurde illegalità di definire redditi inferiori a quelli dichiarati dalle società stesse o risultanti da incontestabili revisioni contabili. La seconda preoccupazione riguarda l'eventuale protesta dei Comuni, delle Province e delle Camere di commercio, per le perdite che essi vengano a subire in conseguenza delle definizioni di accertamenti definiti con criteri che violano le leggi vigenti.

Che cosa scrive questo signore? Leggo le sue parole: « Quanto a due pericoli, che qualcuno vede profilarsi, cioè: Primo, alla possibilità che qualche ufficio si irrigidisca e perciò non intenda andare al di sotto del reddito dichiarato dai contribuenti o risultante incontestabilmente da verifiche contabili ». « Secondo, che Comuni, Province e Camere di commercio, poichè

tutti hanno diritto ad una congrua quota del reddito netto definito per applicarvi le proprie imposte (addizionali), protestino e facciano comprendere all'Amministrazione finanziaria di non andare più in là dell'osservanza dello stretto diritto ». Ora, voi vedete già in queste premesse la prova di tutto quello che vi ho detto. Che cosa propone questo signore per evitare tali pericoli? Io penso — egli dice — per quanto possa dispiacere che altri faccia del rumore intorno alla questione ... che l'irrigidimento di qualche funzionario non costituisca una difficoltà insuperabile, perchè basterebbe fargli cambiare posto ed ambiente..... Ecco, signori, il sistema che si suggerisce. E come si giustifica? « Lo Stato — egli dice — può fare tutto ciò che le necessità gli impongono di fare o di non fare ».

Passando al secondo punto, si dice: « Quanto ad una eventuale levata di scudi da parte di Comuni, Province e Camere di commercio che nelle definizioni forfetarie delle numerose contestazioni pendenti scorgessero o constatassero una lesione dei loro legittimi interessi... » egli consiglia di non farci caso, perchè, secodo lui, « i Comuni, le Province e le Camere di commercio non hanno diritto ad azione o ad insorgere contro l'operato dell'amministrazione finanziaria dello Stato, la quale ripete i suoi poteri (di mandataria) dalle leggi ».

Come vedete, per i funzionari che si irrigidiscono nell'osservanza della legge si propone di fare loro cambiare posto ed ambiente.

Trasferiteli!

Per i Comuni e le Province quel provvedimento non è possibile, ed allora si nega il diritto di difendere i loro interessi. Ma, a mio avviso, essi hanno sempre il diritto di chiedere la reintegrazione dei danni subìti. Quello che si legge in questa memoria conferma tutto ciò che vi ho detto. Ebbene, nel momento di concludere questa mia esposizione, che potrebbe avere ben più ampio sviluppo, mi ritornano in mente le parole di Don Sturzo: « Ci può essere società tra la polizia e il ladro, tra l'agente del fisco e l'evasore? Certo no, ma se per caso si forma una società tra questi due autentici elementi, si tratta di una società a delinquere: il ladro fugge e l'evasore non paga ».

Signori, è forse questa la realtà nella quale ci troviamo? Dinanzi a questo interrogativo, per il momento, io mi arresto. Prima di formulare un giudizio definitivo e di agire in conseguenza, è doveroso e necessario attendere le spiegazioni e i chiarimenti dal Ministro. Ma l'interrogativo rimane. Ad esso, signor Ministro, prima o poi bisogna dare una risposta. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatore Scoccimarro, la risposta gliela sto dando in questo momento. Mi permetta di premettere una ferma protesta per il modo con cui una questione così delicata che intacca da un lato problemi di amministrazione e di moralità amministrativa, perchè lei ha voluto portare la discussione anche su questo terreno, dall'altro l'equilibrio dei rapporti finanziari nel Paese, è stata portata qui dentro in termini prevalenti di incertezza e di insinuazione. Io avevo pregato l'onorevole Scoccimarro di darmi qualche elemento preciso perchè potessi far fare le opportune verifiche.

Anche oggi ci dice che ha nomi di società, che ha situazioni concrete ma non mette nè il Ministro nè l'Amministrazione in condizione di verificare questi dati di fatto. Io cercherò di spiegare alcune di queste situazioni con una ricostruzione logica della situazione stessa, perchè non mi è data altra possibilità che di operare con la logica anzichè su elementi precisi. Ricorderò alcune cifre che dimostrano come la impostazione dell'onorevole Scoccimarro sia profondamente errata, ricostruirò la situazione giuridica dalla quale si è partiti e che non è quella che l'onorevole Scoccimarro ha rappresentato qui, ma devo prima di tutto protestare fermamente contro l'insinuazione che si è voluta portare qui dentro, che nell'amministrazione del personale dell'Amministrazione finanziaria si seguono criteri di favoritismo e di intimidazione. Prego l'onorevole Scoccimarro di darmi immediatamente il fatto o i fatti cui si riferisce perchè non posso permettere che una Amministrazione così delicata resti sia pure per 24 ore sotto l'ombra di una insinuazione di questo genere. (*Applausi dal centro*).

È una cosa che va al di là della mia persona, onorevole Scoccimarro, riguarda tutta l'Amministrazione di cui anche lei ha avuto l'onore di essere a capo. Se errori sono stati commessi è

dovere di ogni cittadino, non dico di ogni rappresentante del popolo che siede in Parlamento, di denunciare chiaramente i fatti che si considerano deplorevoli, non di insinuare intorno alla correttezza degli uomini che dirigono una determinata amministrazione.

Detto questo, voglio ricordare all'onorevole Scoccimarro che non è esatto quello che ha detto intorno alla impostazione giuridica del problema che oggi ci interessa. Egli in sostanza ha detto questo: non è possibile nella nostra attuale situazione che permangano gli accordi collettivi della legge 7 agosto 1936, e soprattutto non è possibile che questi accordi, ove permanessero, siano applicabili alle società o, dirò più esattamente, agli enti tassabili in base a bilancio. Potrei cavarmela molto facilmente, onorevole Scoccimarro, in questa discussione, ricordando che lei stesso, quando era Ministro delle finanze, tra l'altro fece fare una volta un comunicato, in cui diceva che si era riunita la Conferenza degli ispettori e che in tale Conferenza si erano raggiunti risultati particolarmente interessanti, perchè erano stati raggiunti degli accordi con i rappresentanti dei contribuenti: era il dicembre 1945. (*Commenti e ilarità dal centro*). Ma non mi interesso di questo, onorevole Scoccimarro, le darò la dimostrazione giuridica che quello che è stato fatto è esatto ed è nei limiti della legge. Dice la legge 7 agosto 1936 che « gli ispettori compartimentali delle imposte dirette (e non il Ministero), tenuto conto dei dati e degli elementi, di cui al secondo comma dell'articolo 9, stabiliscono, d'accordo con le Unioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile ». Non si parla di esclusione degli enti tassabili in base a bilancio; si parla semplicemente di ispettori compartimentali delle imposte dirette, i quali d'accordo con i rappresentanti sindacali delle singole categorie stabiliscono criteri di massima per l'applicazione e l'accertamento delle imposte dirette; ma qui, onorevole Scoccimarro, mi permetta una rettifica ...

SCOCCIMARRO. Legga il capoverso dell'articolo 5.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Adesso lo leggerò. Mi permetta dunque, onorevole Scoccimarro, una rettifica per una, chiamiamola così, inesattezza nella quale ella è caduto, quando mi ha detto che in ogni modo, per la validità di questi accordi, ci vorrebbe la presenza contemporanea dei datori di lavoro e dei lavoratori. No, dice la legge: se si tratta di fissare i criteri per i lavoratori, sono le organizzazioni dei lavoratori che intervengono, e se si tratta di fissare i criteri con i datori di lavoro sono questi che intervengono in tali accordi.

SCOCCIMARRO. Se mi permette, lei deve tener presente che il decreto-legge diceva: « Sentite le Unioni dei datori di lavoro... ». Quando, poi, il decreto legge è stato trasformato in legge, l'articolo è stato cambiato ed ha stabilito la norma della partecipazione dei lavoratori sullo stesso piano dei datori di lavoro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sissignore, ma lei dimentica che questo per chiara espressione della legge si riferisce alle tassazioni che interessano entrambe le categorie, e poichè la tassazione dei lavoratori (*interruzione del senatore Scoccimarro*) ... mi permetta, poichè la tassazione dei lavoratori (lei me lo insegna, dato che l'ha applicata per tanto tempo come Ministro) è fatta per ritenuta, quando si deve fare un accordo che riguarda la tassazione dei lavoratori, che costituisce un accordo di pura forma dei metodi di tassazione, occorre che intervengano anche i datori di lavoro, che sono i contribuenti di diritto e i lavoratori che sono i contribuenti di fatto, ma quando si tratta di tassare l'industriale cotoniero, non si è mai parlato di intervento dei lavoratori, nè la legge lo ha mai prescritto. Dunque questo articolo 8 non parla per escluderli degli enti tassabili in base al bilancio. Vediamo ora l'articolo 20 della legge 8 giugno 1936, la più aggiornata, perchè l'articolo 25 della legge 1877 non fa che fare una enunciazione di carattere generale: questi enti sono tassati in base al bilancio. L'articolo 20 della legge 8 giugno 1936, invece, ha chiarito come si procede alla tassazione degli enti in base al bilancio e dice che al fine delle esatte determinazioni dei redditi tassabili delle società e degli enti indicati dagli articoli 11, 12 e 13 della presente legge gli uffici delle imposte oltre la funzione di controllare le singole poste di bilancio

hanno altresì la facoltà di tenere conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti, anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare le impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare di conseguenza il reddito.

Ora questo è il valore dei cosiddetti accordi collettivi ai quali ella si riferisce, valore che è inequivocabilmente inquadrato da tutte le circolari che il Ministero ha emanato in materia di accertamenti, soprattutto da che ho l'onore di reggere il Ministero delle finanze. Vi è una circolare dell'aprile del 1949 che dice chiaramente che tutti gli accordi collettivi non hanno altro valore che quello fissato dalla legge, cioè di fornire indicazioni di massima agli uffici ai fini dell'accertamento delle imposte, di essere di guida agli uffici per gli accertamenti delle imposte. I criteri in essi contenuti possono essere disattesi in aumento o in diminuzione dal singolo funzionario accertatore sulla base degli elementi che esso acquisisce. Ed aggiungo qualche cosa di più: lei sa che questi criteri di massima sono determinati dalla Conferenza degli ispettori compartimentali, Conferenza che si riunisce periodicamente e nella quale questi funzionari confrontano la esperienza dell'applicazione della legge da parte dei singoli uffici, portano i risultati delle indagini da essi compiuti, rispetto alle singole categorie e classi di contribuenti, discutono i risultati raccolti nelle diverse parti d'Italia e da ciò deducono dei criteri che si traducono in indirizzi di massima per l'applicazione delle imposte dirette ai singoli. Talvolta questi indirizzi di massima assumono la forma di accordi, perchè la stessa Conferenza degli ispettori ammette i rappresentanti dei contribuenti ad esporre le loro particolari considerazioni ed obiezioni, i risultati delle indagini e le circostanze di fatto da essi raccolti, in modo da tener conto anche delle osservazioni delle singole categorie prima di arrivare alle determinazioni finali.

Debbo aggiungere ancora, onorevole Scoccimarro, che certamente, come lei sa, l'attuale Ministro delle finanze non è mai stato favorevole a questi accordi di massima, tanto è vero che ha portato avanti, con una certa testardaggine, la legge di perequazione tributaria che, come criterio ispiratore, va al di là degli accordi di massima, perchè vuole l'accertamento individuale, analitico, sulla base della dichiarazione del contribuente e sulla base dell'effettiva situazione individuale del contribuente. Ma quando questi accordi di massima di cui ella oggi si lamenta sono stati fatti, il problema che stava davanti all'Amministrazione finanziaria non era il problema della applicazione della legge di perequazione tributaria nell'avvenire, era il problema della liquidazione delle situazioni passate, quali si erano venute accumulando attraverso molti anni di difficile amministrazione, attraverso una serie di situazioni particolarmente pesanti e dal punto di vista dell'accertamento e dal punto di vista del contenzioso. Io credo di aver ricordato altra volta i dati della consistenza del contenzioso alla vigilia dell'applicazione della legge di perequazione tributaria. Al 31 dicembre 1950 in materia di imposta di ricchezza mobile noi avevamo 554 mila controversie davanti alle Commissioni amministrative. In virtù dei diversi benefici contenuti nella legge di perequazione tributaria ben 325 mila contestazioni sono state definite entro il 31 agosto 1951 e questi sono gli ultimi dati che ho potuto avere, ma posso dire che ulteriori definizioni sono state fatte dopo quella data. Quindi noi abbiamo, in sostanza, con le norme agevolative contenute nella legge sulla perequazione tributaria ottenuto due risultati, il risultato di liberare gli uffici dal peso notevole di una serie di contestazioni che rimontavano a molti anni, e il risultato di fare questa liberazione con criteri fissati dal legislatore, mentre prima di allora, come ho avuto infinite volte occasione di ricordare al Senato, attraverso l'accertamento piuttosto bonario dei singoli uffici, l'equità — che portava a contemperare l'altezza dell'aliquota con la possibilità di sopportazione da parte del contribuente — era amministrata dal singolo funzionario che operava secondo i propri criteri individuali, spesse volte con gravi perturbazioni del senso di giustizia, perchè c'era il funzionario rigido ed il funzionario estremamente largo. Ora su questi criteri siamo stati d'accordo tutti, in occasione della approvazione della legge sulla perequazione tributaria ed abbiamo detto tutti, che bisognava chiudere il periodo irregolare del dopo guerra, che bisognava chiuderlo secondo norme fissate dal legislatore e questo abbiamo fatto con l'articolo 33, e soprattutto con gli articoli 11 e 12 della stessa

legge di perequazione tributaria. I cosiddetti accordi collettivi di cui discutiamo oggi non sono altro che la traduzione in termini indicativi per gli uffici dei risultati dell'applicazione della legge secondo gli elementi rilevati dagli uffici stessi attraverso quella larga azione di revisione contabile che è stata condotta a partire dal 1948. Veramente sentendo il senatore Scoccimarro puntare il suo dito cortese sull'attuale amministrazione delle imposte dirette e sull'attuale Ministro delle finanze mi sono sentito un po' trasecolare, perchè se c'è un Ministro, un periodo di amministrazione rispetto al quale può essere chiaramente rivendicato l'impegno di andare a fondo per ricercare il reddito dei singoli cittadini, soprattutto dei maggiori redditieri, questo è il periodo che va sotto la mia personale responsabilità; e la revisione contabile su larga scala non è mai stata fatta prima che il ministro Vanoni mettesse piede al Ministero delle finanze, e nè mai è stata prima di allora organizzata con criteri organici e seri per arrivare alla determinazione del reddito effettivamente imponibile. (*Interruzione del senatore Scoccimarro*).

Le dirò il conto che ne abbiamo fatto. Appunto perchè abbiamo fatto le cose con la massima serietà abbiamo dovuto trarre le conseguenze da rilievi che si sono ricavati da queste verifiche. L'ho già detto quando sono venuto a discutere la legge sulla perequazione tributaria, ho presentato gli articoli 11 e 12 di quella legge e vi ho spiegato il valore tecnico e politico di queste due norme, che sono state applicate attraverso gli accordi collettivi in discussione. Che cos'era avvenuto attraverso queste verifiche contabili? Un fatto estremamente semplice, che per la prima volta ha rivelato l'effettiva situazione patrimoniale di un complesso notevole di aziende, ma si è rivelata nello stesso tempo l'incompletezza della nostra legislazione tributaria che porta molte volte a lasciar sfuggire dalla tassazione per situazioni puramente formali dei redditi che, invece, meritano di essere soggetti a tassazioni ed a colpire altri redditi che dal punto di vista economico non sono redditi e non dovrebbero quindi essere assoggettabili a tassazione, come quelli di natura monetaria e quelli messi in evidenza dalla vicenda che riguarda le scorte del nostro periodo bellico e post bellico. Che diceva la nostra legislazione prima della perequazione tributaria? Che quando un'azienda volente o nolente realizza la consistenza delle sue scorte e vi è una differenza monetaria fra il prezzo per cui è inscritta una determinata scorta nell'inventario ed il prezzo di ricavo, questa differenza è reddito tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. E questo è stato fatto con inesorabile accuratezza da parte di molti uffici finanziari anche nel periodo in cui le aziende, attraverso la realizzazione delle scorte, in realtà non avevano un utile ma una perdita, perchè il costo di ricostituzione delle scorte nel periodo di svalutazione monetaria era superiore al ricavo dell'alienazione delle scorte stesse. È a questo fatto che insieme abbiamo voluto mettere rimedio. Con la norma dell'articolo 11 della legge di perequazione tributaria, noi abbiamo detto che se consideriamo tutta la gestione di un'impresa, per il periodo della guerra e dell'immediato dopo guerra, e confrontiamo la situazione in cui si trovava questa azienda all'inizio del decremento della sua consistenza delle scorte con quella del momento finale della ricostruzione delle medesime dobbiamo riconoscere che dal punto di vista economico la situazione dell'azienda, per quello che riguarda l'elemento scorte è rimasta assolutamente immutata.

Viceversa, logicamente, attraverso le verifiche contabili, prima che fosse fissata la norma dell'articolo 11 della legge di perequazione tributaria, i verificatori non potevano che rilevare la consistenza quantitativa delle scorte e tradurre questa consistenza in termini di valore, applicando il prezzo del mercato del giorno in cui facevano il rilievo delle scorte. Ma, onorevole Scoccimarro, questo rilievo non poteva dar luogo di per sè ad una definizione di reddito imponibile. Non poteva dar luogo per due ragioni. Anzitutto per una ragione fondata sul diritto vigente, che è la ragione che purtroppo non ci è stato mai possibile di far capire, per esempio, ad un funzionario dell'amministrazione finanziaria che, a giudicare dagli argomenti da lei portati, potrebbe essere uno dei suoi cortesi informatori; e questa ragione si fonda sull'articolo 19 della legge 8 giugno 1936.

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1936; è una norma che vi proporrò di modificare con la legge sull'accertamento in preparazione, perchè

veramente costituisce una valvola giuridica di ingiustificata franchigia della tassazione, ma che finchè è legge dobbiamo applicarla. Ora l'articolo 19 dice precisamente questo: che quando dal bilancio o da una verifica contabile di una società, si rilevano delle riserve occulte costituite in anni precedenti, non si può procedere alla tassazione di queste riserve occulte finchè non siano distribuite o la società non sia messa in liquidazione.

Dirò che la norma del testo unico del 24 agosto 1877 era ancora molto più rigida, perchè stabiliva questo principio, che quando si arrivava ad un accertamento definitivo del reddito di una azienda, riferito ad un certo anno, la scoperta successiva che l'accertamento era fondato su un errore o su una frode da parte del contribuente non ammetteva la possibilità di ulteriori tassazioni e la società era ammessa a mettere in evidenza nei propri bilanci le riserve occulte sottratte alla tassazione, senza pagarne in nessun modo il fio.

L'articolo 19 della legge 1936 ha cercato di mettere un primo limite al criterio della legge fondamentale del 1877, facendolo venir meno nel caso di distribuzione di dette riserve, poi vi è una legge del 1946 che ha completato ancora la norma tassando dette riserve quando vengono passate a capitale.

Io mi propongo, nel disegno di legge sull'accertamento che è in corso di elaborazione, di sistemare in modo più coerente e completo il fenomeno: però non c'è dubbio che, finchè la norma è in vigore, il fatto che mettendosi in evidenza il valore effettivo al prezzo di mercato di una scorta, si metteva contemporaneamente in evidenza l'eventuale accumularsi di una riserva acquisita in esercizi precedenti, attraverso la sottovalutazione della scorta non rilevata precedentemente dal fisco, non autorizzava la tassazione, onorevole Scoccimarro. Questo è il chiaro valore dell'articolo 19 e il criterio, che lei mi ha rimproverato, dell'articolo 10 dell'accordo collettivo dei cotonieri, non è una norma in favore degli industriali, ma è una norma a tutela dell'Amministrazione perchè obbligava, per poter godere del vantaggio dell'articolo 11, a mettere in evidenza attraverso una iscrizione a bilancio la riserva occulta prima mascherata nella consistenza della scorta, in modo da consentire all'Amministrazione di seguire in qualsiasi momento il movimento di questa riserva e tassarla qualora fosse passata a capitale o fosse distribuita fra i soci.

Quindi, quando lei mi rimprovera (evidentemente è male informato), che attraverso questa messa in evidenza della riserva occulta, ai sensi dell'articolo 19, noi abbiamo accordato dei benefici ai contribuenti, le rispondo di no, onorevole Scoccimarro. Attraverso questo fatto noi abbiamo semplicemente compiuto un passo innanzi. Noi stiamo tenacemente perseguendo il risultato di avere dei bilanci leggibili, chiari, in cui tutte le poste sono iscritte e in cui non esistono segreti o mascheramenti fatti esclusivamente ad uso del fisco. Ma il secondo punto, per quel che riguarda le scorte, che è stato messo in evidenza dalle verifiche contabili, fu proprio il fatto che una buona parte delle scorte stesse non erano che ricostruzioni e ricostituzioni di scorte andate distrutte, danneggiate, disperse, o non potute mantenere al livello necessario per il funzionamento dell'azienda nel periodo bellico. Di qui il suggerimento che il Governo ha dato al Parlamento e che il Parlamento ha approvato, con la norma dell'articolo 11, di dare un regime particolare alle scorte distrutte durante la guerra e ricostituite immediatamente nel dopoguerra. Si sarebbe potuto seguire il criterio, onorevole Scoccimarro, di dire: poichè queste scorte ricostituite nel dopoguerra non sono che compensazioni delle perdite verificatesi durante la guerra, facciamo una compensazione tra perdite e ricostituzioni e non parliamone più.

Ma la norma dell'articolo 11 è molto più seria e molto più logica dal punto di vista fiscale. Questa norma non fa altro che dire questo: poichè con l'articolo 8 della legge di perequazione tributaria consideriamo le scorte indispensabili per il funzionamento di una azienda come scorte invariabili che non possono essere diminuite, applichiamo immediatamente alle scorte ricostituite il regime dell'articolo 8 della legge di perequazione tributaria che è regime della cosiddetta scorta di ferro. Non consideriamo redditi le variazioni di valore delle scorte fino a che le scorte stesse non siano ridotte in modo permanente, cioè fin che non si presenti l'ipotesi dell'articolo 9 che è l'ipotesi che porta alla tassazione in caso di diminuzione permanente della scorta di ferro. Queste nor-

me su cui abbiamo discusso insieme, hanno trovato l'unanime approvazione del Senato, e le uniche obiezioni che sono state fatte a questo articolo mi sono venute dall'onorevole Turnaturi alla Camera dei deputati, che rimase poi persuaso dalle spiegazioni tecniche che ho potuto dargli.

Attraverso gli accordi collettivi non si fa che suggerire i criteri di massima per l'applicazione di queste norme nei singoli casi concreti. Ma per questi criteri contenuti nei contratti collettivi — chiamiamoli contratti collettivi benchè in realtà non abbiano nè la forma nè la sostanza dei contratti collettivi di memoria corporativa — queste norme per quel che riguarda la scorta sono sempre legate nettamente al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, che sono la domanda del contribuente e la presentazione dell'inventario da cui risulta la consistenza della scorta. Ed è proprio perchè il godimento dei benefici è legato dalla legge alla domanda del contribuente che può forse essersi verificato qualche caso in cui vi è divergenza tra il reddito portato in un singolo bilancio ed il reddito definitivamente accertato. L'articolo 11 della legge del 1951 dice infatti che il contribuente aveva facoltà fino al 31 dicembre 1951 di ricostituire la scorta e di chiedere che questa ricostituzione fosse computata ai fini dell'accertamento; e che questo diritto il contribuente aveva nei confronti di tutti gli accertamenti che non fossero ancora definitivamente chiusi al momento dell'entrata in vigore della legge. Per cui potrebbe anche essersi verificata l'ipotesi — e se l'onorevole Scoccimarro mi vorrà dare i famosi casi di cui parla, senza presentarli al Senato, probabilmente gli potrò documentare che talune delle situazioni che lo preoccupano rientrano in questo schema — che la società abbia chiuso il suo bilancio mettendo in evidenza il reddito percepito nell'anno, senza iscrivere nel bilancio, perchè chiuso prima dell'approvazione della legge della perequazione tributaria, il beneficio derivante dalla ricostituzione della scorta e che la società abbia fatto domanda di godere del beneficio dopo la chiusura del bilancio, prima dell'accertamento definitivo. Non c'è dubbio che in un'ipotesi di questo genere la legge ha fatto maturare in favore del contribuente il diritto di godere della riduzione sul reddito dichiarato, ma non ancora definito, dando luogo a quell'accertamento di cui ella parla. Però, se sono esatti gli elementi di cui dispongo, posso dirle che una ipotesi di questo genere si può essere verificata in casi estremamente limitati, voglio dire si può essere verificata nel caso di qualche azienda che ha chiuso il proprio bilancio mettendo in evidenza il reddito esatto, accertabile ai fini delle imposte; ipotesi che, almeno fino a ieri, erano ipotesi estremamente limitate nel nostro Paese.

Dice ancora l'onorevole Scoccimarro (mi scusi il Senato se, dovendo rispondere ad osservazioni fatte rapidamente stamane senza possibilità di una acconcia preparazione, io sono costretto a replicare un po' saltando da argomento ad argomento) che sarebbe stata violata un'altra norma di legge: la norma dell'articolo 33. Ora, su questo punto, desidero essere assolutamente tassativo. A meno di un errore materiale da parte di qualche ufficio — e sarei infinitamente grato a chiunque mi desse indicazioni al riguardo, perchè abbiamo gli strumenti giuridici per rimediare agli errori materiali — la norma dell'articolo 33 è stata sempre ricordata in questi accordi, proprio con la formula sacramentale: « a' sensi dell'articolo 33 », « secondo la formula dell'articolo 33 ». E l'articolo 33 dice proprio questo e l'abbiamo spiegato infinite volte, dice che per definire gli accertamenti pendenti la legge accorda una tolleranza, ai fini della revisione, tra la nuova dichiarazione del contribuente e quello che può essere assunto dal fisco a seguito degli elementi raccolti, del 50 per cento; oppure, nei casi in cui la differenza tra la nuova dichiarazione e la vecchia sia inferiore al 50 per cento, vi è una tolleranza entro i limiti di questa differenza tra le due dichiarazioni. (*Interruzione del senatore Scoccimarro*). L'accordo dice: secondo l'articolo 33.

SCOCCIMARRO. L'articolo non dà affatto un'esenzione del 50 per cento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. E cosa dà allora? (*Interruzione del senatore Scoccimarro*). Ma cosa dice l'articolo? Dice che la differenza tra il reddito dichiarato ed il reddito effettivo, quando non superi il 50 per cento non dà luogo ad accertamenti da parte dell'ufficio, che è come dire che è esente dal pagamento d'imposta. Ciò ce lo siamo detto a chiare lettere discutendo la legge. Rilegga, onorevole Scoccimarro, i miei discorsi, le osservazioni dei suoi amici, degli

amici di sua parte, che hanno partecipato alla discussione della legge. Rilegga le osservazioni dell'onorevole Dugoni, il quale mi ha rimproverato alla Camera che con questo 50 per cento si davano dei benefici eccessivi, e rilegga le spiegazioni che ho dato in quella occasione, avrà la conferma che questa era la portata dell'articolo 33. Praticamente il contribuente che ai fini della definizione degli accertamenti pendenti avesse dichiarato 200 non può essere accertato dall'ufficio finchè il suo reddito effettivo accertabile resta nei limiti di 300. Questo dice l'articolo 33, questo hanno riferito i così detti accordi collettivi e così è stato sempre applicato dagli uffici.

Io credo di averle già risposto interrompendola per quel che riguarda la fedeltà alla legge delle circolari formulate dal Ministero. Quando lei mi ricorda la circolare del 7 settembre 1949, non ha tenuto conto proprio della norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1936 e del testo esplicito della circolare che in due luoghi ricorda che le regole di valutazione sono quelle dei Codici civili. Potrei anche dirle che questa circolare è stata emanata prima dell'approvazione della legge del 1951, che fissa in modo preciso il procedimento di determinazione del valore della scorta. Comunque se lei ha la cortesia di leggere tutta la circolare vedrà che la circolare si fonda proprio su questo criterio, che le scorte debbono essere valutate secondo il criterio del codice civile; ed aggiunge che in conseguenza della norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1936, quando attraverso la rivalutazione delle scorte si trova una riserva, la cui costituzione risale ad anni i cui accertamenti sono definiti, l'ufficio non può fare altro che metterla in evidenza, ma non si può assoggettarla a tassazione fino a che la riserva non sia distribuita o passata a capitale.

Io non la seguirò, perchè non sono un uomo di grande fantasia, sono un uomo molto terra terra, nelle cifre e nei calcoli che lei ha fatto intorno alle evasioni tributarie, ma le darò qualche dato preciso e rilevato alla fonte e controllabile in ogni momento. Se lei avesse avuto la cortesia di darmi indicazioni più precise sarei stato molto lieto di verificare i singoli fatti e di dire al Senato come stanno in realtà le cose. Su quello che lei ha detto posso fare solo induzioni. Potrei dire, per esempio, che per quanto riguarda l'accertamento che parte da un reddito di 800 milioni, di cui lei ha parlato, ho il sospetto che si riferisca ad una azienda nella quale il verificatore ha commesso un errore di valutazione che fu rettificato dagli uffici con l'adesione dello stesso verificatore contabile. Questo verificatore aveva portato nel reddito dell'azienda verificata 300 e più milioni che erano il minor ricavato di vendite fatte ad una azienda consorella, perchè sosteneva la tesi che tali vendite andassero valutate ai prezzi di mercato e non ai prezzi effettivamente praticati tra le due aziende. L'ufficio invece ha accertato il minore esborso come reddito dell'altra azienda che aveva pagato di meno.

Onorevole Scoccimarro, le ricordo queste cose per due ragioni, per tutela mia personale, per dire in quale condizione debbo rispondere alle sue contestazioni troppo vaghe ed imprecise, quasi come il cieco che cerca di orientarsi sentendo dei suoni, mentre ella fa delle affermazioni verbalmente recise, mi accusa di connivenza con grosse evasioni fiscali, ma non mi dà indicazioni che mi permettano di andare a vedere se veramente queste evasioni vi sono state, se esse sono frutto di errore, o non piuttosto di fantasia o di calcoli sbagliati; e in secondo luogo per difesa dell'Amministrazione, perchè l'amministrazione, che ha operato in questo campo con tanta passione e con ottimi risultati, come risulterà dai dati che sto per dare, può essere accusata quando sbaglia, ma deve essere difesa ed esaltata quando fa il suo dovere.

Poichè lei mi ha detto anche questa mattina che il reddito risultante dagli accordi è un reddito inferiore oppure uguale al reddito dichiarato, le voglio dire che non è vero. Parlo sempre di media, perchè casi individuali possono divergere come conseguenza di errori o di frode. Se ce li segnalate correggeremo gli errori e se vi sono responsabili li puniremo. Come media, poichè è stata accusata l'Amministrazione, i dati sono questi: le aziende cotoniere, il gruppo principale, per cui si è applicato l'accordo, avevano dichiarato per il 1946 un reddito di 574.625.000, gli accertamenti definitivi concordati con l'applicazione dei benefici dell'articolo 33 e degli articoli 11 e 12, che non sono rinuncia alla tassazione, ma postergazione di tassazione, hanno

dato luogo ad una definizione sulla base di 7.625.000.000. Ci sono ancora in contestazione per le stesse aziende e per lo stesso anno 22 miliardi di utili di contingenza. Per il 1947 lo stesso gruppo di aziende ha dichiarato 1.180.522.000 di lire; gli accertamenti definitivi concordati sulla base degli accordi e delle rettifiche in più o in meno fatte dagli uffici, hanno dato 14.936.000.000. Non mi pare che stiamo allo stesso livello dichiarato. In più ci sono 9 miliardi di utili di contingenza accertati, intorno ai quali vi è ancora discussione.

Abbiamo fatto tutto bene, onorevole Scoccimarro? Ci mancherebbe altro che noi fossimo così soddisfatti da sederci tranquilli a fare sogni d'oro. Quello però che le posso dire con la massima tranquillità è che i risultati che si sono ottenuti sono i migliori ottenibili in questa situazione. Infatti noi abbiamo ottenuto il risultato di moltiplicare di 15-16 volte il dichiarato ai fini dell'accertamento e di chiudere le contestazioni, in modo da poter definitivamente iscrivere a ruolo quei redditi. Ma soprattutto quello che abbiamo ottenuto è la chiarificazione dei bilanci delle aziende, per cui la applicazione della legge di perequazione tributaria possa procedere su basi sicure, non su basi incerte come avveniva prima di questa legge e delle definizioni che la legge ha consentito.

Oggi nei bilanci delle aziende, nei bilanci ricostruiti dal punto di vista fiscale figurano gli inventari delle scorte in modo evidente ed esatto, vi figurano esattamente se le aziende hanno voluto godere interamente dei benefici previsti dalla legge sulla perequazione per le riserve occulte prima mascherate. Siamo in condizione di seguire la gestione aziendale anno per anno con molta maggiore tranquillità, sicurezza e completezza di quanto non fosse possibile fare fino a ieri. Può darsi che per raggiungere questo risultato abbiamo dovuto concedere attraverso la legge fiscale determinati benefici che hanno inciso anche sul gettito tributario, quale si sarebbe forse potuto avere attraverso lunghe, faticose e difficili contestazioni: ma quello che posso assicurare al senatore Scoccimarro nel modo più assoluto è che l'Amministrazione non ha mai inteso andare al di là della legge e violarla. Se qualche caso c'è stato, ripeto la preghiera, non solo al senatore Scoccimarro, ma a tutti i membri del Parlamento ed a tutti i cittadini di volerli segnalare. Si tratta di casi patologici, nei quali è mio dovere e dovere dell'Amministrazione di intervenire. Ma non voglio che da questa discussione resti un minimo di ombra sull'Amministrazione che ho l'onore di dirigere. Essa si è sacrificata in questi ultimi anni per regolarizzare la posizione della gran parte dei contribuenti italiani. Ha lavorato con grande decisione, spesso in condizioni disgraziate, in uffici che non si erano ancora potuti riorganizzare interamente dal punto di vista materiale e tecnico e del personale. Non è lecito che resti sull'Amministrazione una minima ombra di dubbio. Un grande sforzo è stato fatto, uno sforzo ancor maggiore è in corso, onorevole Scoccimarro, per migliorare sempre più l'efficienza dell'Amministrazione e la severità del suo intervento nei confronti dei contribuenti riottosi.

Mi permetta uno spassionato giudizio su questa sua interpellanza. Non è in questo modo che si serve la causa della perequazione tributaria; non è affastellando dati contraddittori e male interpretati, e gettando ombra sulla Amministrazione che si serve la grande causa di una maggiore giustizia fiscale che insieme abbiamo sposato in qualunque parte dell'Aula sediamo, ma è segnalando tempestivamente gli errori, mettendo in condizioni l'Amministrazione e il Ministro di rettificare gli eventuali sbagli e non dando fiato alle trombe di Gerico di inesistenti scandali.

Per la stessa ragione, per esempio, rimango molto perplesso quando l'onorevole Scoccimarro mi parla come di fatto illecito dei rimborsi d'imposta, perchè è veramente curioso che un antico Ministro delle finanze, che ha avuto una sufficiente esperienza di governo, dimentichi che il nostro sistema di tassazione delle società per azioni inevitabilmente dà luogo a rimborsi ed a conguagli, dato il metodo della rotazione dei bilanci che è preso a base del pagamento delle imposte. Può darsi che ci siano stati dei rimborsi, non lo posso escludere, vorrei soltanto che ella mi segnalasse i rimborsi scandalosi, per vedere se sono frutto di errori o se piuttosto non sono invece frutto, come è normale, dell'alternarsi di bilanci favorevoli e di bilanci meno favorevoli, il che dà luogo al

conguaglio e talvolta a rimborso d'imposta. Non vorrei d'altra parte che le fosse stato segnalato, per esempio, il caso di alcuni contribuenti che avendo trasferito la loro sede dall'una all'altra circoscrizione, hanno avuto il diritto del rimborso sulle iscrizioni provvisorie a ruolo nella prima circoscrizione, mentre venivano contemporaneamente iscritti a ruolo nell'altra circoscrizione.

Mi scuso col Senato di dover portare qui più che dati concreti, una serie di ipotesi per interpretare i dati assolutamente incompleti ed incerti che l'onorevole Scoccimarro mi ha presentato stamane.

Ma è il modo stesso come questa disgraziata interpellanza è venuta al vostro e al mio esame che mi obbliga a porre tutti questi dubbi. a sviluppare tutte queste ipotesi, mentre io avrei personalmente, come membro del Governo, ma soprattutto come cittadino inteso con tutte le forze a realizzare l'ideale della perequazione tributaria, avrei l'interesse di dare all'onorevole Scoccimarro e a tutto il Paese degli elementi precisi, chiari, rispondenti alla realtà obiettiva.

Io rinnovo qui, concludendo questa mia risposta, la preghiera che già privatamente avevo fatto all'onorevole Scoccimarro: non si tratta di interessi dell'uno o dell'altro partito, non si tratta dell'interesse dell'uno o dell'altro Ministro, si tratta dell'interesse di tutto il Paese.

Se ella, onorevole Scoccimarro, ha dei dati, li comunichi tranquillamente al Ministro, che non li sottrarrà alla sua ed alla indagine di chiunque voglia intervenire in questa discussione. Ma mi metta in condizione di confermare al Paese, anche rispetto alle circostanze che ella dice di conoscere, quello che il Paese sa: che l'Amministrazione finanziaria è sana, che l'Amministrazione finanziaria ha fatto il suo dovere, che se evasioni ci sono le stiamo energicamente combattendo nei limiti della legge, migliorando le leggi sotto il cui impero operiamo, non commettendo mai in nessuna ipotesi, una infrazione della legge. (*Applausi e congratulazioni vivissime dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interpellante per dichiarare se è soddisfatto.

SCOCCIMARRO. Onorevole Ministro, non posso accettare la sua protesta sulle pretese mie insinuazioni contro l'Amministrazione finanziaria. Lei sapeva in precedenza che non avrei fatto nomi, e si era dichiarato d'accordo con questo mio proposito. Io ho posto dei problemi politici, di indirizzo e di metodo, e ritengo che questi debbano essere messi in luce, perchè in essi vedo risorgere metodi e criteri di altri tempi, e precisamente del regime fascista. Non è vero che non vi ho qui portato cifre e dati concreti. Controllateli. D'altra parte, se si vogliono ulteriori particolari, si può incaricare una commissione che li esamini con impegno di riservatezza.

DE LUCA. Come si fa a stabilire la serietà di tutto questo?

SCOCCIMARRO. Ma la commissione può esaminare e giudicare.

DE LUCA. Non può essere una commissione a giudicare, ma l'Assemblea.

SCOCCIMARRO. L'Assemblea non può operare come una commissione. Qui si discute pubblicamente. (*Rumori. Interruzioni del senatore Castagno*).

Se l'onorevole De Luca continua a parlare di serietà io chiederò una inchiesta, ed allora si avrà una commissione...

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Castagno interrompendo ha detto che non crede che si possano fare nomi di funzionari per non esporli a persecuzioni. Io le chiedo formalmente il nome di un funzionario che sia stato mai, per una ragione di questo genere, colpito dalla mia Amministrazione. L'onorevole Scoccimarro non vuole rispondere su questo punto. Finiamola di fare una questione elettorale su una cosa così seria.

TOMMASINI. Non trinceriamoci dietro una paura che non esiste.

SCOCCIMARRO. Signor Ministro, io rispondo di quello che dico io, e non di quello che dicono altri. Ora, il problema fondamentale che io ho posto, e che il Ministro ha risolto un po' troppo alla svelta, è quello della validità giuridica degli accordi collettivi. Si può ritenere risolta tale questione? Io ritengo di no. Lei non ha risposto sul significato di quel capoverso dell'articolo 5 che dispone circa le liste dei contribuenti a cui si riferisce l'accordo collettivo, e si afferma « che non vi sono compresi

gli enti tassati in base a bilancio ». Ora, io rimango d'avviso che gli accordi collettivi...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Scoccimarro, qui giochiamo a rimpiattino, legga tutto l'articolo 5, dice: nella lista dei contribuenti formata dal Comune non sono compresi gli enti tassati in base a bilancio perchè questa lista la deve formare la Giunta per indicare all'ufficio quali sono gli enti individuali assoggettabili a contributo. L'articolo 5, è l'articolo 5 e l'articolo 8 è l'articolo 8.

SCOCCIMARRO. La lista dei contribuenti di cui all'articolo 5 è in relazione all'accordo collettivo, di cui si parla all'articolo 8. Insomma, si pone qui un grave problema di natura giuridica, e lei non può affermare che il suo parere sia condiviso da tutti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non lo affermo dal momento che lei non lo condivide.

SCOCCIMARRO. E non sono solo io a non condividerlo. Questo è uno dei motivi per cui a mio giudizio la questione non può più essere mantenuta nei termini di questa interpellanza.

La questione rimane aperta, e deve essere portata ad una conclusione. Anche per quanto riguarda l'articolo 20 della legge 1936, la facoltà degli uffici di tener conto di tutti gli elementi e dei dati concreti, anche per la revisione dei bilanci, non riguarda il problema posto da me. È vero che gli uffici possano valersi di tutti gli elementi e dati di fatto per il controllo del bilancio; ma gli accordi collettivi prescindono dal bilancio: questo è il punto. Lei ha detto, inoltre, che si è ricorsi agli accordi collettivi per liquidare il passato e chiudere un periodo: ma allora perchè si applicano anche per le pratiche in corso, che si stanno svolgendo regolarmente nei termini previsti dalla legge?

A mio giudizio, questi accordi sono illegali; e ritengo che questo sistema si debba far cessare subito.

Ella, signor Ministro, ha parlato a lungo dell'articolo 11 della legge di perequazione tributaria. Io non ho discusso il valore e il significato di quell'articolo. Io ho rilevato invece che la concessione disposta con l'articolo 11 è subordinata a condizioni che in pratica non vengono rispettate.

È un fatto, che si può accertare. Per quanto riguarda i risultati degli accordi collettivi, io non dispongo di tutti i dati di cui dispone lei al Ministero. (*Ilarità dal centro*). Non comprendo questa ilarità. È evidente che se disponessi di tutti questi dati non avrei presentato una interpellanza per chiedere spiegazioni al Ministro. La questione si sarebbe posta in altri termini. Ora, quando lei ci dà le cifre sui redditi dichiarati rispetto ai redditi definiti, lei avrebbe dovuto anche darci la cifra dei redditi accertati dalle revisioni contabili, e quelli delle imposte concordate e iscritte a ruolo. Solo così si può dare un giudizio obiettivo. I dati da lei citati io non li contesto, ma sono insufficienti.

Anche per il problema dei rimborsi di imposte la risposta che si è data non basta. È naturale che, quando vi è un'imposta iscritta a ruolo e poi per effetto degli accordi collettivi essa viene ridotta, si pone il problema del rimborso. Però il problema che io ho posto è di vedere quale sia stata, sotto questo aspetto, la conseguenza pratica degli accordi collettivi. Non si tratta di ombre da gettare sull'Amministrazione, si tratta di una costatazione obiettiva sui risultati di questi accordi. Ma le pare niente l'ultimo documento che le ho letto! Esso dimostra che la questione esiste ...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma se dovessi rispondere a tutto quello che si scrive in Italia ...

SCOCCIMARRO. Ma lei non può ignorare che il problema esiste, e che non può essere eliminato con il riconoscimento formale che la legge ammette i rimborsi di imposta. È una questione che non si può liquidare a questo modo...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono disposto a liquidarla esaminando i suoi casi, ma lei non me li vuol dare.

SCOCCIMARRO. Io ho citato dei casi concreti. Se vuole anche i particolari, posso darli nei limiti in cui io stesso sono autorizzato a farlo...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ed allora me li dia.

SCOCCIMARRO. Io li do con l'impegno di quella riservatezza che è stata chiesta anche a me (*interruzioni dal centro*) ... sì, perchè vi è della gente (dico subito che non sono funzionari dello Stato) che teme ripercussioni per la propria posizione personale. (*Interruzione del*

senatore De Luca). Si può nominare una Commissione che esamini e giudichi, e la Commissione porterà al Senato le sue conclusioni...

DE LUCA, Ah, volete arrivare alla Commissione!

SCOCCIMARRO. Ma lei pretende che io dica in pubblico, anche ciò che non sono autorizzato a dire ... (*Commenti e interruzioni dal centro*). D'altronde, se venissero alla luce questioni di competenza dell'Autorità giudiziaria, si può arrivare anche a questo.

DE LUCA. Noi non abbiamo paura di niente. Non sono le vociferazioni che contano...

SCOCCIMARRO. Lo so che lei è un uomo di grande coraggio. Però io le dico che anche il Senato ha norme ed istituti che rispondono a queste esigenze.

Ora la questione si pone così: se il Ministro avesse riconosciuto che agli accordi collettivi, pur essendo stati una necessità contingente, bisognava però porre termine subito, provvedendo a correggere alcune situazioni assolutamente inammissibili, avrei potuto dichiararmi parzialmente soddisfatto. Se si fosse data assicurazione che sarebbe cessato il sistema delle circolari che si sostituiscono alle leggi; se si fosse riconosciuta la necessità di rivedere il modo come è stata interpretata ed applicata la legge di perequazione tributaria, particolarmente il suo articolo 33; se si fosse riconosciuta la necessità di rivedere i termini degli accordi conclusi; se ci fosse stata data la cifra delle evasioni e dei rimborsi di imposte, richiesta dalla interpellanza, ma rimasta senza risposta, io avrei anche potuto ritenere che si poteva porre termine alla questione. Ma nulla di tutto questo è avvenuto. Sarà quindi necessario riprendere ed allargare questo dibattito, perciò mi riservo di trasformare l'interpellanza in mozione. Però, prima di fare questo, poichè mi rendo conto della importanza e della delicatezza della questione, io porterò a conoscenza della Commissione finanze e tesoro del Senato la documentazione che possiedo, allo scopo non solo di avere un suo giudizio, ma anche perchè sia richiesta al Ministero una più ampia documentazione, in modo che il dibattito sulla mozione avvenga sulla base di dati di fatto che nessuno possa contestare.

Questo non significa, onorevole Vanoni, gettare ombra sull'Amministrazione finanziaria.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Lo ha detto lei.

SCOCCIMARRO. Vi sono episodi spiacevoli.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Me li segnali. Non ha diritto di dire questo, questo è un metodo da imboscata di selvaggi: insinuare e non consentire di rispondere su elementi concreti!

SCOCCIMARRO. Ebbene, onorevole Ministro, poichè lei pone la questione in questi termini, è necessario andare più a fondo.

È chiaro che non si è apprezzata la moderazione con la quale io ho posta la questione. Il dibattito sarà ripreso e allargato. Io chiederò alla Commissione finanze e tesoro che vengano richiesti al Ministero i risultati delle revisioni contabili, e con essi tutte le circolari relative al problema in discussione.

Sulla base di questa documentazione mi riservo di trasformare l'interpellanza in mozione, e così riapriremo la discussione. Il Senato ha il diritto e il dovere di sapere ciò che oggi non sa, e su questo giudicare e decidere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Lei, onorevole Scoccimarro, può fare tutto quello che il Regolamento le consente di fare in questa materia e dare a questa discussione il seguito che il Regolamento prevede possa essere dato. Io però devo ricordarle una cosa, che è quella che più mi ha turbato. Lei ha detto che funzionari non sono stati promossi perchè non hanno voluto ritirare una certa relazione. Questo, se fosse vero, è un fatto illecito nell'Amministrazione. Lei ha il dovere, non verso di me, ma verso il Senato, di dare o a me o pubblicamente al Senato il nome cui lei si riferisce. Non posso lasciare l'Amministrazione sotto questa ombra. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Oggi seduta pubblica alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,50).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore Generale dell'Ufficio Resoconti.